

CIRCOLARE INFORMATIVA 13/06

Milano, 11 settembre 2006

OGGETTO: DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DI INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA E RIASSICURATIVA
Documento per la consultazione

DISTRIBUZIONE:	ABF FACTORING	Ettore SINNONA
	AOSTA FACTOR	Enrico DEHO'
	BANCA CARIGE	Gian Luigi MOLFINO
	BANCA IFIS	Alberto STACCIONE
	BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA	DIREZIONE GENERALE
	BCC FACTORING	Pier Luigi GUZZETTI
	CBI FACTOR	Gianpiero BERTOLI
	CENTRO FACTORING	SERVIZIO AFFARI GENERALI
	COFACE FACTORING ITALIA	Massimo MANCINI
	CREDEMACTOR	DIREZIONE GENERALE
	EMIL-RO FACTOR	Paolo LICCIARDELLO
	ENEL FACTOR	DIREZIONE GENERALE
	FACTORCOOP	DIREZIONE GENERALE
	FARMAFACTORING	DIREZIONE GENERALE
	FERCREDIT	Rossella BOGINI
	FIDIS	Mauro BORGIALLO
	FORTIS COMMERCIAL FINANCE	DIREZIONE GENERALE
	GE COMMERCIAL FINANCE BUSINESS FINANCE	DIREZIONE GENERALE
	GENERALFINANCE	DIREZIONE GENERALE
	IBM ITALIA SERVIZI FINANZIARI	Gianfranco LANZA
	IFITALIA	DIREZIONE GENERALE
	INTESA MEDIOFACTORING	Sandra MALANCA
	ITALEASE FACTORIT	Antonio DE MARTINI
	ITALEASE FINANCE	Luigi REDAELLI
	MCC	Marcello MESSINA
	MPS LEASING & FACTORING	Giorgio PERNICI
	RIESFACTORING	Rossano FOLZINI
	SAN PAOLO IMI	DIREZIONE GENERALE
	SERFACTORING	DIREZIONE GENERALE
	SG FACTORING	DIREZIONE GENERALE
	SIDERFACTOR	Gianpiero BERTOLI
	SIEMENS FINANZIARIA	Andrea TRAVAGLINI
	SIS.PA.	Gianluigi RIVA
	TEX FACTOR	Gianpiero BERTOLI
	UNICREDIT FACTORING	Fausto GALMARINI

Si trasmette, per verificare l'eventuale applicabilità della proposta di normativa alla operatività degli Associati, un documento per la consultazione pubblicato dall'ISVAP concernente la disciplina dell'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa.

Nella proposta di disciplina si definisce "*attività di intermediazione assicurativa*" l'attività che consiste nel presentare o proporre contratti assicurativi o nel prestare assistenza e consulenza finalizzate a tale attività e, se previsto dall'incarico intermediativo, nella conclusione dei contratti ovvero nella collaborazione alla gestione o all'esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti stipulati. Costituisce attività di intermediazione assicurativa l'attività descritta, anche quando sia svolta a titolo oneroso nel contesto di un'attività commerciale, professionale o di una diversa attività principale ed anche se tale attività riguardi contratti di assicurazione abbinati alla vendita di beni o alla prestazione di servizi forniti a titolo di attività principale.

Si prega di far pervenire eventuali osservazioni o commenti alla Segreteria Assifact (efact@assifact.it) entro la fine della settimana.

Cordiali saluti

La Segreteria



Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo

REGOLAMENTO n.....DEL.....2006

REGOLAMENTO CONCERNENTE LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DI INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA E RIASSICURATIVA DI CUI AL TITOLO IX (INTERMEDIARI DI ASSICURAZIONE E DI RIASSICURAZIONE) E DI CUI ALL'ARTICOLO 183 (REGOLE DI COMPORTAMENTO) DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE.

L'ISVAP

(Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo)

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

VISTA la legge 7 febbraio 1979, n. 48, recante istituzione e funzionamento dell'Albo nazionale degli agenti di assicurazione;

VISTA la legge 28 novembre 1984, n. 792, recante istituzione e funzionamento dell'Albo dei mediatori di assicurazione;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, approvativo del Codice delle Assicurazioni Private;

VISTO il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, recante la disciplina delle forme pensionistiche complementari;

VISTA la legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari (.....e successive modifiche e integrazioni);

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 190, di attuazione della direttiva 2002/65/CE relativa alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori;

VISTO il decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale;

adotta il seguente:

REGOLAMENTO

INDICE

PARTE I – Disposizioni di carattere generale

- Art. 1 (Fonti normative)
- Art. 2 (Definizioni)
- Art. 3 (Ambito di applicazione)

PARTE II – Accesso all'attività di intermediazione

Titolo I - Disposizioni applicabili agli intermediari con residenza o sede legale nel territorio della Repubblica italiana

Capo I - Disciplina del registro

Sezione I - Disposizioni generali

- Art. 4 (Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi)
- Art. 5 (Persone fisiche)
- Art. 6 (Società)
- Art. 7 (Aggiornamento dei dati e pubblico accesso)

Sezione II - Iscrizione delle persone fisiche nelle sezioni A o B del registro

- Art. 8 (Requisiti per l'iscrizione)
- Art. 9 (Prova di idoneità)
- Art. 10 (Commissione esaminatrice)
- Art. 11 (Polizza di assicurazione della responsabilità civile)
- Art. 12 (Domanda di iscrizione)

Sezione III - Iscrizione delle società nelle sezioni A o B del registro

- Art. 13 (Requisiti per l'iscrizione)
- Art. 14 (Requisiti aggiuntivi per l'iscrizione delle società esercenti attività di intermediazione riassicurativa)
- Art. 15 (Polizza di assicurazione della responsabilità civile)
- Art. 16 (Domanda di iscrizione)

Sezione IV - Iscrizione nella sezione C del registro

- Art. 17 (Requisiti per l'iscrizione)
- Art. 18 (Modalità per l'iscrizione)

Sezione V - Iscrizione nella sezione D del registro

- Art. 19 (Requisiti per l'iscrizione)
- Art. 20 (Domanda di iscrizione)

Sezione VI - Iscrizione nella sezione E del registro

- Art. 21 (Requisiti per l'iscrizione delle persone fisiche)
- Art. 22 (Requisiti per l'iscrizione delle società)
- Art. 23 (Copertura assicurativa della responsabilità civile)
- Art. 24 (Modalità per l'iscrizione)

Sezione VII - Procedimenti di iscrizione, cancellazione, reinscrizione e disciplina del passaggio ad altra sezione del registro

- Art. 25 (Iscrizione nel registro)
- Art. 26 (Cancellazione dal registro)
- Art. 27 (Reiscrizione nel registro delle persone fisiche)
- Art. 28 (Reiscrizione nel registro delle società)
- Art. 29 (Passaggio ad altra sezione del registro)
- Art. 30 (Controlli sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive e decadenza dai benefici)

Capo II - Attività in regime di stabilimento e di libertà di prestazione di servizi degli intermediari iscritti nelle sezioni A, B o D

- Art. 31 (Estensione dell'esercizio dell'attività di intermediazione in altri Stati membri)
- Art. 32 (Collaborazione tra Autorità)

Titolo II - Disposizioni applicabili agli intermediari con residenza o sede legale in altri Stati membri

- Art. 33 (Elenco annesso al registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi)
- Art. 34 (Misure nei confronti degli intermediari)

PARTE III – Esercizio dell'attività di intermediazione

Titolo I - Svolgimento dell'attività

Capo I - Disposizioni generali

- Art. 35 (Modalità di esercizio dell'attività)
- Art. 36 (Obblighi di comunicazione)
- Art. 37 (Adempimenti annuali)
- Art. 38 (Aggiornamento professionale)
- Art. 39 (Verifiche periodiche)
- Art. 40 (Controllo delle reti distributive)

Capo II - Distribuzione di prodotti assicurativi da parte degli intermediari iscritti nella sezione D del registro

- Art. 41 (Condizioni per la distribuzione)

Capo III - Esercizio dell'attività di intermediazione per il tramite di addetti operanti all'interno dei locali dell'intermediario

- Art. 42 (Requisiti per lo svolgimento dell'attività)

Capo IV - Disposizioni particolari

Art. 43 (Collocamento di forme pensionistiche complementari)

Art. 44 (Reti di vendita piramidali)

Titolo II - Regole di presentazione e comportamento nei confronti della clientela

Art. 45 (Ambito di applicazione)

Capo I - Regole di comportamento

- Art. 46 (Limiti all'esercizio dell'attività di intermediazione)
- Art. 47 (Regole generali di comportamento)
- Art. 48 (Conflitti di interesse)
- Art. 49 (Informativa precontrattuale)
- Art. 50 (Informativa su potenziali situazioni di conflitto di interessi)
- Art. 51 (Modalità dell'informativa)
- Art. 52 (Adeguatezza dei contratti offerti)
- Art. 53 (Documentazione da consegnare ai contraenti)
- Art. 54 (Obblighi di separazione patrimoniale)
- Art. 55 (Adempimento delle obbligazioni pecuniarie)
- Art. 56 (Contratti in forma collettiva)
- Art. 57 (Conservazione della documentazione)

Capo II - Contratti di assicurazione a distanza

- Art. 58 (Ambito di applicazione)
- Art. 59 (Regole particolari di comportamento)
- Art. 60 (Informazioni da fornire al contraente)
- Art. 61 (Attività di intermediazione tramite internet)

PARTE IV – Provvedimenti sanzionatori

- Art. 62 (Violazioni alle quali si applicano le sanzioni disciplinari)

PARTE V – Disposizioni transitorie

- Art. 63 (Trasferimento al registro delle persone fisiche iscritte nell'Albo nazionale degli agenti di assicurazione)
- Art. 64 (Trasferimento al registro delle persone fisiche e delle società iscritte nell'Albo dei mediatori di assicurazione e riassicurazione)
- Art. 65 (Iscrizione al registro delle società esercenti attività agenziale)
- Art. 66 (Iscrizione al registro dei soggetti cancellati dall'Albo nazionale degli agenti di assicurazione e dall'Albo dei mediatori di assicurazione e riassicurazione)
- Art. 67 (Iscrizione al registro per titoli equipollenti)
- Art. 68 (Iscrizione nella sezione C del registro di soggetti esercenti l'attività di intermediazione assicurativa)
- Art. 69 (Iscrizione nella sezione D del registro di soggetti esercenti l'attività di intermediazione assicurativa)
- Art. 70 (Iscrizione nella sezione E del registro di soggetti esercenti l'attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa)

- Art. 71 (Termini per l'iscrizione)
Art. 72 (Domande di iscrizione nell'Albo nazionale degli agenti di assicurazione e nell'Albo dei mediatori di assicurazione e riassicurazione)
Art. 73 (Regole particolari per il trasferimento al registro)

PARTE VI - Disposizioni finali

- Art.74 (Modalità di Invio delle informazioni all'ISVAP)
Art.75 (Risoluzione stragiudiziale delle controversie e reclami nei confronti degli intermediari)
Art.76 (Abrogazioni)
Art.77 (Pubblicazione)
Art.78 (Entrata in vigore)

Parte I

Disposizioni di carattere generale

Art. 1 (Fonti normative)

1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi degli articoli 109, commi 1 e 6, 110, comma 2, 112, comma 4, 116, comma 2, 120, commi 1 e 4, 121, comma 3, 183, comma 2 e 191, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

Art. 2 (Definizioni)

1. Ai fini del presente Regolamento si intendono per:

- a) “addetti all’attività di intermediazione al di fuori dei locali dell’intermediario per il quale operano”: gli intermediari, quali i dipendenti, i collaboratori, i produttori e gli altri incaricati degli intermediari iscritti nella sezione A, B o D del registro unico elettronico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all’articolo 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che svolgono l’attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa al di fuori dei locali dove l’intermediario opera;
- b) “addetti all’attività intermediazione all’interno dei locali in cui l’intermediario opera”: gli sportellisti bancari e postali, i dipendenti, i collaboratori e gli altri incaricati degli intermediari iscritti nel registro unico elettronico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all’articolo 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che svolgono l’attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa nei locali di tali intermediari;
- c) “agenti”: gli intermediari che agiscono in nome o per conto di una o più imprese di assicurazione o di riassicurazione;
- d) “attività di intermediazione assicurativa”: l’attività che consiste nel presentare o proporre contratti assicurativi o nel prestare assistenza e consulenza finalizzate a tale attività e, se previsto dall’incarico intermediativo, nella conclusione dei contratti ovvero nella collaborazione alla gestione o all’esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti stipulati;
- e) “attività di intermediazione riassicurativa”: l’attività che consiste nel presentare o proporre contratti riassicurativi o nel prestare assistenza e consulenza finalizzate a tale attività e, se previsto dall’incarico intermediativo, nella conclusione dei contratti ovvero nella collaborazione alla gestione o all’esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti stipulati;
- f) “banche”: le banche autorizzate ai sensi dell’articolo 14 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
- g) “contraente”: la persona fisica o giuridica che stipula un contratto assicurativo;
- h) “contratti standardizzati”: i contratti assicurativi ai quali accedono garanzie o clausole predeterminate che vengono rimesse alla libera scelta del contraente, non modificabili da parte del soggetto incaricato della distribuzione;
- i) “contributo di vigilanza”: il contributo di cui all’articolo 336 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
- j) “corsi in aula”: i corsi di formazione svolti sul luogo di lavoro o all’esterno, alla presenza di docenti;
- k) “decreto”: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, approvativo del Codice delle Assicurazioni Private;

- l) "Fondo di garanzia": il Fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione e di riassicurazione di cui all'articolo 115 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
- m) "formazione a distanza": la formazione conseguita, senza l'ausilio di docenti, esclusivamente attraverso l'utilizzo di materiale cartaceo o informatico;
- n) "grandi rischi": i rischi indicati all'articolo 1, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
- o) "imprese preponenti": le imprese di assicurazione o di riassicurazione che conferiscono incarichi finalizzati all'esercizio dell'attività di intermediazione assicurativa e/o riassicurativa ad intermediari iscritti nelle sezioni A o D del registro unico elettronico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'articolo 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209";
- p) "intermediari": le persone fisiche o le società, iscritte nel registro unico elettronico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'articolo 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che svolgono a titolo oneroso l'attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa;
- q) "intermediari finanziari": gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
- r) "ISVAP" o "Autorità": l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;
- s) "locali dell'intermediario": le sedi o le dipendenze dell'intermediario o in cui lo stesso opera, intese come i locali accessibili al pubblico o adibiti al ricevimento del pubblico, anche nel caso in cui l'accesso sia sottoposto a forme di controllo;
- t) "mediatori o broker": gli intermediari che agiscono su incarico del cliente e che non hanno poteri di rappresentanza di imprese di assicurazione o di riassicurazione;
- u) "periti assicurativi": i soggetti iscritti nel ruolo di cui all'articolo 157 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che svolgono l'attività professionale di accertamento e stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti;
- v) "polizza di assicurazione della responsabilità civile": la polizza prevista dall'articolo 110, comma 3 e dall'articolo 112, comma 3 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
- w) "Poste Italiane spa - Divisione servizi di bancoposta": la società Poste Italiane - Divisione servizi di bancoposta, autorizzata ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144;
- x) "produttori diretti": gli intermediari che, anche in via sussidiaria rispetto all'attività svolta a titolo principale, esercitano l'intermediazione assicurativa nei rami vita e nei rami infortuni e malattia per conto e sotto la piena responsabilità di un'impresa di assicurazione e che operano senza obblighi di orario o di risultato esclusivamente per l'impresa medesima;
- y) "registro": il registro unico elettronico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'articolo 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
- z) "società di intermediazione mobiliare o Sim": le società di intermediazione mobiliare autorizzate ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
- aa) "Stato aderente allo Spazio economico europeo": uno Stato aderente all'accordo di estensione della normativa dell'Unione europea agli Stati appartenenti all'Associazione europea di libero scambio, firmato ad Oporto il 2 maggio 1992 e ratificato con legge 28 luglio 1993, n. 300;
- bb) "Stato membro": uno Stato membro dell'Unione europea o uno Stato aderente allo Spazio economico europeo, come tale equiparato allo Stato membro dell'Unione europea;
- cc) "Stato membro d'origine": uno Stato membro dell'Unione europea o uno Stato aderente allo Spazio economico europeo, in cui è situata la residenza o la sede legale degli intermediari;

- dd) "Stato membro di prestazione": lo Stato membro in cui gli intermediari, registrati nel proprio Stato membro d'origine, esercitano l'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi;
- ee) "Stato terzo": uno Stato che non è membro dell'Unione Europea o non è aderente allo Spazio economico europeo;
- ff) "supporto durevole": qualsiasi mezzo che consenta al contraente di registrare le informazioni a lui destinate, in modo che siano accessibili per la consultazione futura e riproducibili senza alterazioni durante un periodo di tempo commisurato ai fini cui sono preordinate;
- gg) "tecniche di comunicazione a distanza": qualunque tecnica di contatto con la clientela che, senza la presenza fisica e simultanea dell'intermediario e del contraente, possa essere impiegata per il collocamento a distanza di contratti assicurativi e riassicurativi;
- hh) "testo unico bancario": il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni e integrazioni;
- ii) "testo unico dell'intermediazione finanziaria": il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 3 (Ambito di applicazione)

1. Il presente Regolamento disciplina l'accesso all'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa come definita all'articolo 2, lettere d) ed e) e l'esercizio della stessa.
2. Costituisce attività di intermediazione assicurativa l'attività di cui all'articolo 2, lettera d), anche quando sia svolta a titolo oneroso nel contesto di un'attività commerciale, professionale o di una diversa attività principale ed anche se tale attività riguardi contratti di assicurazione abbinati alla vendita di beni o alla prestazione di servizi forniti a titolo di attività principale. In tal caso, colui che svolge tale attività, direttamente o per il tramite di altri soggetti, deve essere iscritto nella sezione E del registro in qualità di addetto di un intermediario iscritto nelle sezioni A o B ed è soggetto alla disciplina prevista dalle Parti III, IV e VI del presente regolamento. I paragrafi precedenti non si applicano agli intermediari iscritti nella sezione D del registro.
3. E' considerata attività di intermediazione assicurativa la stipulazione di contratti o convenzioni assicurative in forma collettiva per conto di singoli assicurati, qualora questi ultimi sostengano, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, l'onere economico connesso al pagamento dei premi e il soggetto che stipula il contratto o la convenzione percepisca, a qualunque titolo, un compenso.
4. Alle attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa esercitate direttamente dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione e dai loro dipendenti, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 43, comma 5, 47, 48, 49, comma 1, lettera c) e commi 2 e 3, 51, 52 e 53.
5. Il presente Regolamento non si applica alle attività di sola informazione fornite a titolo accessorio nel contesto di un'altra attività professionale, sempre che l'obiettivo dell'attività di informazione non sia quello di assistere l'assicurato nella conclusione o nell'esecuzione di un contratto di assicurazione.

6. Il presente Regolamento, ad eccezione degli articoli 47, comma 1, lettere a) e d), 49, comma 1, lettera c), 51 e 53, non si applica alle attività di intermediazione assicurativa quando ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

- 1) il contratto di assicurazione richiede soltanto conoscenze sulla copertura fornita;
- 2) salvo il caso di cui al successivo punto 4, non si tratta di un contratto di assicurazione sulla vita o contro i rischi di responsabilità civile;
- 3) l'attività di intermediazione non è svolta come attività professionale principale;
- 4) la copertura assicurativa è accessoria ad un prodotto o servizio e copre i rischi di deterioramento, perdita o danneggiamento dei beni forniti, anche se derivanti da incendio, furto o rapina oppure, nel caso di viaggi prenotati, garantisce la perdita o il danneggiamento del bagaglio, ovvero copre i rischi del ramo vita e della responsabilità civile o altri rischi connessi al viaggio stesso;
- 5) l'importo del premio annuale non eccede cinquecento euro e la durata complessiva del contratto di assicurazione, compresi eventuali rinnovi, non è superiore a cinque anni.

Parte II

Accesso all'attività di intermediazione

Titolo I

Disposizioni applicabili agli intermediari con residenza o sede legale nel territorio della Repubblica

Capo I

Disciplina del registro

Sezione I

Disposizioni generali

Art. 4

(Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi)

1. E' istituito presso l'ISVAP il registro unico elettronico degli intermediari assicurativi e riassicurativi che hanno residenza o sede legale nel territorio della Repubblica italiana.
2. Il registro è suddiviso in cinque sezioni nelle quali sono iscritti, ai sensi dell'articolo 109 del decreto, gli intermediari come di seguito indicato:
 - sezione A: gli agenti;
 - sezione B: i mediatori;
 - sezione C: i produttori diretti;
 - sezione D: le banche, gli intermediari finanziari, le Sim e Poste Italiane spa – Divisione servizi di bancoposta;

- sezione E: gli addetti all'attività di intermediazione al di fuori dei locali dell'intermediario per il quale operano, iscritto nella sezione A, B o D.
3. Nelle sezioni A e B del registro è data evidenza, rispettivamente, degli agenti e dei mediatori persone fisiche temporaneamente non operanti.
 4. L'iscrizione in una delle sezioni del registro non consente all'intermediario la contemporanea iscrizione in alcuna delle altre sezioni.

Art. 5 (Persone fisiche)

1. Per gli intermediari persone fisiche, il registro riporta almeno le seguenti informazioni:
 - a) cognome e nome;
 - b) luogo e data di nascita;
 - c) numero e data di iscrizione;
 - d) relativamente agli intermediari iscritti nelle sezioni A o C, denominazione sociale dell'impresa o delle imprese di assicurazione o di riassicurazione, per la quale o per le quali svolgono l'attività.
2. Per gli intermediari iscritti nelle sezioni A o B il registro, in aggiunta a quanto previsto dal comma 1, riporta:
 - a) la tipologia dell'attività di intermediazione esercitata, ovvero se assicurativa o riassicurativa;
 - b) la qualifica di esercizio dell'attività di intermediazione, ovvero:
 - se il soggetto opera individualmente;
 - se opera in qualità di responsabile dell'attività di intermediazione di società iscritte, rispettivamente, nella sezione A o B e, per le società iscritte nella sezione B, di rappresentante legale, amministratore delegato o direttore generale di società iscritte nella medesima sezione B;
 - c) gli eventuali Stati membri in cui operano in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi, con l'indicazione del regime di attività, nonché, in caso di stabilimento, della sede;
 - d) nel caso di temporanea inoperatività, la data di inizio e l'eventuale termine del periodo di inattività.
3. Per gli intermediari iscritti nella sezione E, il registro in aggiunta a quanto previsto dal comma 1 riporta:
 - a) cognome e nome/ragione o denominazione sociale e numero di iscrizione dell'intermediario, iscritto nella sezione A, B o D, che si avvale della loro attività;
 - b) la qualifica di esercizio dell'attività di intermediazione, ovvero:
 - se il soggetto opera individualmente;
 - se opera in qualità di responsabile dell'attività di intermediazione di società iscritte nella sezione E;
 - se opera in qualità di addetto all'attività di intermediazione di una società iscritta nella sezione E.

Art. 6
(Società)

1. Per le società esercenti l'attività di intermediazione il registro riporta almeno le seguenti informazioni:
 - a) ragione o denominazione sociale;
 - b) sede legale ed eventuali sedi secondarie;
 - c) numero e data di iscrizione;
 - d) per le società iscritte nelle sezioni A, B o D, gli eventuali Stati membri in cui operano in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi, con l'indicazione del regime di attività, nonché, in caso di stabilimento, della sede;
 - e) per le società iscritte nelle sezioni A o D, denominazione sociale dell'impresa o delle imprese di assicurazione o di riassicurazione, per la quale o per le quali svolgono l'attività.
2. Per le società iscritte nelle sezioni A o B il registro in aggiunta a quanto previsto dal comma 1 riporta:
 - a) la tipologia dell'attività di intermediazione esercitata, ovvero se assicurativa e/o riassicurativa;
 - b) cognome, nome e numero di iscrizione nelle sezioni A o B del responsabile dell'attività di intermediazione e, per le società iscritte nella sezione B, cognome, nome e numero di iscrizione nella medesima sezione B del rappresentante legale e, ove nominati, dell'amministratore delegato e direttore generale.
3. Per le società iscritte nella sezione E, il registro in aggiunta a quanto previsto dal comma 1 riporta:
 - a) cognome e nome/ragione o denominazione sociale e numero di iscrizione dell'intermediario, iscritto nella sezione A, B o D, che si avvale della loro attività;
 - b) cognome, nome e numero di iscrizione nella sezione E del responsabile dell'attività di intermediazione;
 - c) cognome, nome e numero di iscrizione nella sezione E degli addetti all'attività di intermediazione.

Art. 7
(Aggiornamento dei dati e pubblico accesso)

1. L'ISVAP assicura l'aggiornamento dei dati contenuti nel registro sulla base delle comunicazioni inviate ai sensi dell'articolo 36 dalle imprese o dagli intermediari, nonché delle risultanze dei controlli e delle verifiche dallo stesso effettuati a norma del presente Regolamento.
2. L'ISVAP assicura il pubblico accesso al registro, garantendone la consultazione sul proprio sito internet.

Sezione II
Iscrizione delle persone fisiche nelle sezioni A o B del registro

Art. 8
(Requisiti per l'iscrizione)

1. Per ottenere l'iscrizione nelle sezioni A o B del registro, le persone fisiche devono:
 - a) essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 110, comma 1, del decreto;
 - b) non essere pubblici dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno ovvero a tempo parziale quando superi la metà dell'orario lavorativo a tempo pieno;
 - c) aver superato la prova di idoneità di cui all'articolo 9;
 - d) essere in possesso della copertura della polizza di assicurazione della responsabilità civile, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 11;
 - e) esclusivamente per l'iscrizione nella sezione B, aver aderito al Fondo di garanzia.

Art. 9
(Prova di idoneità)

1. La prova di idoneità è indetta dall'ISVAP, almeno due volte l'anno, con provvedimento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel proprio Bollettino e nel proprio sito internet e consiste in un esame scritto ed in uno orale.
2. Nel provvedimento che indice la sessione d'esame, l'ISVAP stabilisce le sedi, le modalità di svolgimento ed ogni altra informazione relativa alla prova di idoneità. Nel medesimo provvedimento sono determinate le modalità di presentazione della domanda di ammissione alla prova.
3. Per la partecipazione alla prova di idoneità è richiesto il possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione, del titolo di studio, non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore, rilasciato a seguito di corso di durata quinquennale oppure quadriennale integrato dal corso annuale previsto per legge o di un titolo di studio estero equipollente.
4. L'esame scritto è articolato in quesiti a risposta multipla e verte sulle seguenti materie:
 - a) diritto delle assicurazioni, inclusa la disciplina regolamentare emanata dall'ISVAP;
 - b) disciplina della previdenza complementare;
 - c) disciplina dell'attività di agenzia e di mediazione;
 - d) tecnica assicurativa;
 - e) disciplina della tutela del consumatore;
 - f) nozioni di diritto privato;
 - g) nozioni di diritto tributario riguardanti la materia assicurativa e la previdenza complementare.
5. Per i candidati che intendono esercitare l'attività di intermediazione riassicurativa, l'esame scritto verte, oltre che sulle materie previste dal comma 4, anche sulle seguenti materie:
 - a) disciplina del contratto di riassicurazione e tipologie di riassicurazione;
 - b) tecnica riassicurativa.
6. L'esame orale verte sulle medesime materie dell'esame scritto.

7. Sono considerati idonei i candidati che abbiano riportato un punteggio non inferiore a sessanta centesimi sia nell'esame scritto che nell'esame orale.

Art. 10
(Commissione esaminatrice)

1. La commissione esaminatrice della prova di idoneità è nominata dall'ISVAP con proprio provvedimento ed è composta da:
 - a) due dirigenti dell'ISVAP, di cui uno con funzioni di presidente;
 - b) due funzionari dell'ISVAP;
 - c) due docenti universitari in una delle seguenti discipline: diritto privato, diritto civile, diritto commerciale, diritto delle assicurazioni.
2. Le funzioni di segreteria sono svolte da due dipendenti dell'ISVAP.
3. Il presidente della commissione esaminatrice, ove sia necessario in ragione delle esigenze di celerità connesse all'elevato numero dei candidati, può, prima dello svolgimento dell'esame scritto, suddividere la commissione in due sottocommissioni, ciascuna composta da un dirigente dell'ISVAP, con funzioni di presidente, da un funzionario dell'ISVAP e da un docente universitario. Il presidente della commissione ripartisce tra le due sottocommissioni i compiti assegnati alla commissione per l'espletamento degli esami scritti ed orali.
4. I componenti della commissione esaminatrice non devono trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 51 del codice di procedura civile, né devono aver tenuto corsi di formazione ai quali abbiano partecipato candidati ammessi alla prova.
5. La commissione e le sottocommissioni si riuniscono su convocazione del presidente e decidono a maggioranza, con la presenza di tutti i componenti. A parità di voti prevale quello del presidente.
6. I compensi da corrispondere ai membri esterni della commissione sono determinati dall'ISVAP nel provvedimento di nomina.

Art. 11
(Polizza di assicurazione della responsabilità civile)

1. La polizza di assicurazione della responsabilità civile, necessaria per l'iscrizione delle persone fisiche nelle sezioni A o B del registro, deve essere stipulata con un'impresa italiana o estera autorizzata all'esercizio del ramo 13 responsabilità civile generale di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto o ammessa ad esercitare tale attività in regime di stabilimento o di libertà prestazione di servizi nel territorio della Repubblica italiana.
2. La polizza deve coprire, senza soluzione di continuità fino a 5 anni dalla cancellazione, a qualsiasi titolo, dell'intermediario dal registro, la responsabilità civile derivante da danni arrecati a terzi nell'esercizio della sua attività di intermediario conseguenti a negligenze ed errori professionali dell'intermediario stesso ovvero a negligenze, errori professionali ed infedeltà dei suoi dipendenti, collaboratori o persone del cui operato deve rispondere a norma di legge, incluse le società, iscritte nella sezione E, di cui si avvalga ed i relativi

dipendenti, collaboratori ed altre persone del cui operato queste ultime debbano rispondere a norma di legge. Non sono consentite clausole che limitino e escludano tale copertura.

3. Qualora l'intermediario svolga attività relativa a forme pensionistiche complementari, la copertura della polizza deve estendersi anche a tale attività.
4. La polizza deve coprire tutti i danni occorsi nel periodo di vigenza della polizza, ancorché denunciati nei 5 anni successivi. Essa deve garantire la copertura nel territorio di tutti gli Stati membri e non deve prevedere scoperti o franchigie. I massimali di copertura della polizza devono essere di importo almeno pari a:
 - a) per ciascun sinistro, un milione di euro;
 - b) all'anno globalmente per tutti i sinistri, un milione e cinquecentomila euro.

Nel caso di polizze che prevedono coperture cumulative, i suddetti limiti minimi devono essere riferiti a ciascun intermediario che richiede l'iscrizione.

5. La polizza deve avere decorrenza non successiva alla data della domanda di iscrizione nel registro e scadenza al 31 dicembre dell'anno di iscrizione e deve essere rinnovata annualmente. In sede di prima applicazione la polizza deve avere scadenza 31 dicembre 2007.

Art. 12 (Domanda di iscrizione)

1. La domanda di iscrizione nelle sezioni A o B del registro è presentata all'ISVAP in regola con la vigente disciplina sull'imposta di bollo.
2. La domanda di iscrizione è redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 1, per la sezione A ed all'allegato n. 2, per la sezione B.
3. Nella domanda di iscrizione il richiedente deve attestare di avere provveduto al versamento della tassa di concessione governativa prevista dalla normativa vigente.

Sezione III **Iscrizione delle società nelle sezioni A o B del registro**

Art. 13 (Requisiti per l'iscrizione)

1. Per ottenere l'iscrizione nelle sezioni A o B del registro le società devono:
 - a) essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 112, comma 1, del decreto;
 - b) non essere enti pubblici oppure enti o società controllati da enti pubblici;
 - c) avere affidato la responsabilità dell'attività di intermediazione ad almeno una persona fisica iscritta nella medesima sezione del registro alla quale la società chiede l'iscrizione. Nel caso in cui la responsabilità dell'attività di intermediazione sia affidata a più persone, l'obbligo di iscrizione nella medesima sezione del registro è riferito ad ognuna di esse;

- d) essere in possesso della polizza di assicurazione della responsabilità civile, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 15.
2. Ai fini dell'iscrizione delle società nella sezione B, in aggiunta ai requisiti di cui al comma 1, è necessario che:
- a) il rappresentante legale e, ove nominati, l'amministratore delegato e il direttore generale siano iscritti nella sezione B;
 - b) le stesse abbiano aderito al Fondo di garanzia.

Art. 14

(Requisiti aggiuntivi per l'iscrizione delle società esercenti attività di intermediazione riassicurativa)

1. Ai fini dell'iscrizione nelle sezioni A o B, in aggiunta ai requisiti previsti dall'articolo 13, le società che intendono esercitare l'attività di intermediazione riassicurativa devono disporre di un capitale sociale, interamente versato, non inferiore a centoventimila euro. Qualora intendano esercitare contemporaneamente l'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa le società devono inoltre:
- a) avere affidato la responsabilità delle due attività a persone fisiche distinte, iscritte nella sezione corrispondente a quella in cui la società chiede l'iscrizione, in qualità, rispettivamente, di intermediario assicurativo e di intermediario riassicurativo;
 - b) avere un'organizzazione adeguata allo svolgimento delle due attività, in termini di risorse umane e dotazioni operative.

Art. 15

(Polizza di assicurazione della responsabilità civile)

1. La polizza di assicurazione della responsabilità civile, necessaria ai fini dell'iscrizione delle società nelle sezioni A o B del registro, deve avere le caratteristiche previste dall'articolo 11 e deve assicurare la copertura, oltre che per la società richiedente l'iscrizione, anche per le seguenti categorie di soggetti: rappresentanti legali, responsabili dell'attività di intermediazione, dipendenti, collaboratori, persone del cui operato le stesse società devono rispondere a norma di legge, incluse le società, iscritte nella sezione E, di cui si avvalgono ed i relativi rappresentanti legali, responsabili dell'attività di intermediazione, dipendenti, collaboratori ed altre persone del cui operato queste ultime società devono rispondere a norma di legge. Per le società da iscrivere alla sezione B, la copertura assicurativa deve estendersi anche agli eventuali amministratori delegati e direttori generali.
2. Alle società che esercitano contemporaneamente l'attività assicurativa e riassicurativa, si applicano i massimali minimi previsti dall'articolo 11, comma 4, fermo restando che il massimale globale annuo per tutti i sinistri deve essere distinto per attività.

Art. 16

(Domanda di iscrizione)

1. La domanda di iscrizione nelle sezioni A o B del registro è presentata all'ISVAP in regola con la vigente disciplina sull'imposta di bollo.

2. La domanda di iscrizione è redatta, per la sezione A, secondo lo schema di cui all'allegato n. 3, e, per la sezione B, secondo lo schema di cui all'allegato n. 4.
3. Nella domanda di iscrizione il richiedente deve attestare di avere provveduto al versamento della tassa di concessione governativa prevista dalla normativa vigente.

Sezione IV **Iscrizione nella sezione C del registro**

Art. 17 (Requisiti per l'iscrizione)

1. Per ottenere l'iscrizione nella sezione C del registro, i produttori diretti devono:
 - a) essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 110, comma 1, del decreto;
 - b) non essere pubblici dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno ovvero a tempo parziale quando superi la metà dell'orario lavorativo a tempo pieno;
 - c) avere conseguito una formazione professionale adeguata ai contratti intermediati ed all'attività svolta, secondo quanto stabilito dal comma 2.
2. La formazione professionale di cui al comma 1, lettera c), deve mirare al conseguimento di conoscenze teoriche aggiornate, di capacità tecnico - operative e di comunicazione con la clientela. Essa è impartita dall'impresa che si avvale dei produttori diretti ed è conforme almeno ai seguenti criteri:
 - a) deve consistere nella partecipazione, nei dodici mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda di iscrizione, a corsi in aula di durata non inferiore a 90 ore annuali, oppure a 60 ore annuali nel caso in cui ai corsi in aula si affianchi una formazione a distanza di 30 ore;
 - b) deve avere ad oggetto nozioni normative, tecniche, fiscali ed economiche, concernenti la materia assicurativa, con particolare riferimento alla disciplina dei contratti di assicurazione e alle disposizioni sulla tutela del consumatore, nonché le caratteristiche tecniche e gli elementi giuridici dei contratti assicurativi che verranno distribuiti dai produttori diretti di cui si richiede l'iscrizione;
 - c) deve essere impartita da docenti specializzati che abbiano un'esperienza qualificata nel settore assicurativo;
 - d) deve concludersi con lo svolgimento di un test di verifica delle conoscenze acquisite, all'esito positivo del quale è rilasciato un attestato, sottoscritto dal partecipante al corso e dal responsabile della struttura che ha fornito la formazione, da cui risultino i nominativi dei docenti, il numero di ore di partecipazione al corso, gli argomenti trattati e l'esito positivo del test finale.
3. Nella domanda di iscrizione al registro dei produttori diretti, l'impresa attesta di aver provveduto ad impartire una formazione conforme ai criteri stabiliti dal comma 2 e di avere accertato il possesso dei requisiti previsti dal comma 1, lettere a) e b). In relazione a tali ultimi requisiti è considerato idoneo l'accertamento effettuato sulla base di documentazione con data non anteriore ai trenta giorni precedenti la data di trasmissione all'ISVAP della domanda di iscrizione.

Art. 18

(Modalità per l'iscrizione)

1. Ai fini dell'iscrizione dei produttori diretti nella sezione C, l'impresa che se ne avvale trasmette all'ISVAP una domanda, in regola con la vigente disciplina sull'imposta di bollo, redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 5.
2. Nella domanda di iscrizione il richiedente deve attestare di avere provveduto al versamento della tassa di concessione governativa prevista dalla normativa vigente.

Sezione V

Iscrizione nella sezione D del registro

Art. 19
(Requisiti per l'iscrizione)

1. Nella sezione D del registro possono essere iscritti:
 - a) le banche, purché siano autorizzate ai sensi dell'articolo 14 del testo unico bancario e siano iscritte nel relativo albo;
 - b) le Sim, purché siano autorizzate ai sensi dell'articolo 19 del testo unico dell'intermediazione finanziaria e siano iscritte nel relativo albo;
 - c) gli intermediari finanziari, purché siano iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del testo unico bancario;
 - d) Poste italiane spa – Divisione servizi bancoposta.

Art. 20
(Domanda di iscrizione)

1. La domanda di iscrizione nella sezione D del registro dei soggetti di cui all'articolo 19 è presentata all'ISVAP in regola con la vigente disciplina sull'imposta di bollo.
2. La domanda di iscrizione è redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 6.
3. Nella domanda di iscrizione il richiedente deve attestare di avere provveduto al versamento della tassa di concessione governativa prevista dalla normativa vigente.

Sezione VI

Iscrizione nella sezione E del registro

Art. 21
(Requisiti per l'iscrizione delle persone fisiche)

1. Gli addetti all'attività di intermediazione al di fuori dei locali dell'intermediario per il quale operano, iscritto nelle sezioni A, B o D, ai fini dell'iscrizione nella sezione E del registro devono:
 - a) essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 110, comma 1, del decreto;

- b) non essere pubblici dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno ovvero a tempo parziale quando superi la metà dell'orario lavorativo a tempo pieno;
 - c) essere in possesso di cognizioni e capacità professionali adeguate all'attività svolta ed ai contratti intermediati, acquisite mediante la partecipazione a corsi di formazione conformi ai criteri previsti dall'articolo 17, comma 2, tenuti od organizzati a cura degli intermediari per i quali operano o delle relative imprese preponenti. Ai fini dell'esercizio dell'attività di intermediazione riassicurativa o di collocamento di forme pensionistiche complementari, l'oggetto dei corsi di formazione deve essere integrato con nozioni specifiche relative all'attività da svolgere, che abbiano riguardo, rispettivamente, alla disciplina del contratto di riassicurazione e dell'impresa di riassicurazione o alle norme sulla previdenza complementare.
2. Nella domanda di iscrizione al registro, l'intermediario che si avvale dei soggetti di cui al comma 1 attesta il conseguimento da parte degli stessi della formazione professionale e di avere accertato il possesso dei requisiti previsti dal comma 1, lettere a) e b). Per tali ultimi requisiti, è considerato idoneo l'accertamento effettuato sulla base di documentazione con data non anteriore ai trenta giorni precedenti la data di trasmissione all'ISVAP della domanda di iscrizione.

Art. 22

(Requisiti per l'iscrizione delle società)

1. Le società addette all'attività di intermediazione al di fuori dei locali dell'intermediario per il quale operano, iscritte nelle sezioni A, B o D, ai fini dell'iscrizione nella sezione E del registro devono:
- a) essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 112, comma 1, del decreto;
 - b) non essere enti pubblici oppure enti o società controllati da enti pubblici;
 - c) non operare, direttamente o indirettamente, attraverso altra società;
 - d) aver affidato la responsabilità dell'attività di intermediazione ad almeno una persona fisica iscritta nella sezione E. Nel caso in cui la responsabilità dell'attività di intermediazione sia affidata a più persone, l'obbligo di iscrizione nella sezione E è riferito ad ognuna di esse;
 - e) preporre all'attività di intermediazione esclusivamente addetti iscritti nella sezione E.
2. Il possesso dei requisiti da parte delle società di cui al comma 1 è accertato dall'intermediario che se ne avvale, il quale provvede a fornirne attestazione nella domanda di iscrizione. E' considerata valida l'attestazione del possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettere a) e b), effettuata sulla base di documentazione con data non anteriore ai trenta giorni precedenti la data di trasmissione all'ISVAP della domanda di iscrizione.

Art. 23

(Copertura assicurativa della responsabilità civile)

1. Le persone fisiche e le società addette all'attività di intermediazione al di fuori dei locali dell'intermediario per il quale operano, iscritte nelle sezioni A o B, sono incluse, ai sensi degli articoli 11 e 15, nella copertura assicurativa della polizza stipulata da quest'ultimo, il quale provvede ad attestare tale inclusione nella domanda di iscrizione.

Art. 24
(Modalità per l'iscrizione)

1. Ai fini dell'iscrizione delle persone fisiche e delle società nella sezione E, ciascun intermediario che se ne avvale presenta all'ISVAP apposita domanda, in regola con la vigente disciplina sull'imposta di bollo.
2. La domanda di iscrizione è redatta secondo gli schemi di cui agli allegati n. 7 o n. 8.
3. Nella domanda di iscrizione il richiedente deve attestare di avere provveduto al versamento della tassa di concessione governativa prevista dalla normativa vigente.

Sezione VII
**Procedimenti di iscrizione, cancellazione, reiscrizione e disciplina del passaggio ad
altra sezione del registro**

Art. 25
(Iscrizione nel registro)

1. L'ISVAP procede all'iscrizione nel registro sulla base dell'istruttoria con esito positivo delle relative domande e comunica agli istanti, eventualmente in via telematica a seguito di espressa richiesta, l'intervenuta iscrizione, con l'indicazione della data di decorrenza e del numero assegnato. In caso di esito negativo dell'istruttoria, l'ISVAP comunica agli istanti il rigetto della domanda.
2. Ferme restando le verifiche periodiche previste dall'articolo 39 sulla permanenza dei requisiti necessari per l'iscrizione, l'ISVAP, su richiesta degli intermediari interessati o delle imprese che si avvalgono dei produttori diretti, rilascia un'attestazione sull'iscrizione al registro.

Art. 26
(Cancellazione dal registro)

1. Salvo che non sia in corso un procedimento disciplinare o siano in corso accertamenti istruttori propedeutici all'avvio dello stesso, l'ISVAP procede alla cancellazione degli intermediari dal registro:
 - a) in caso di radiazione, a seguito dell'emanazione del relativo provvedimento;
 - b) in caso di rinuncia all'iscrizione, a seguito di presentazione di apposita domanda;
 - c) in caso di mancato esercizio dell'attività, senza giustificato motivo, per oltre tre anni, a seguito dell'accertamento del relativo presupposto;
 - d) in caso di perdita di almeno uno dei requisiti di cui agli articoli 108, comma 4, 110, comma 1, 111, commi 1 e 3 o 112 del decreto;
 - e) relativamente agli intermediari di cui alla sezione D, in caso di perdita delle autorizzazioni all'esercizio o di iscrizione agli albi di appartenenza;
 - f) limitatamente agli intermediari iscritti nelle sezioni A o B, in caso di perdita di efficacia delle garanzie assicurative di cui agli articoli 11 e 15, a seguito dell'accertamento del relativo presupposto;

- g) in caso di mancato versamento del contributo di vigilanza, previa diffida dell'ISVAP;
 - h) limitatamente agli intermediari iscritti nella sezione B, in caso di mancato versamento del contributo al Fondo di garanzia, previa diffida dell'ISVAP.
2. Ai fini della cancellazione dei soggetti iscritti nelle sezioni C od E, fatti salvi i casi di cancellazione di ufficio, le imprese o gli intermediari che si avvalgono di tali soggetti presentano all'ISVAP apposita domanda.
 3. L'ISVAP procede alla cancellazione con provvedimento da comunicare ai destinatari. In caso di cancellazione dei soggetti iscritti nelle sezioni C od E, la comunicazione è effettuata alle imprese o agli intermediari che se ne avvalgono.

Art. 27

(Reiscrizione nel registro delle persone fisiche)

1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, le persone fisiche iscritte nel registro e successivamente cancellate, possono essere nuovamente iscritte a condizione che:
 - a) siano in possesso dei requisiti previsti per l'iscrizione nella sezione di destinazione; a tal fine rimane valido il requisito di professionalità in base al quale è stata effettuata la prima iscrizione al registro. In caso di reiscrizione in una sezione per la quale è richiesto il superamento della prova di idoneità non prevista per l'iscrizione nella sezione originaria, è necessario il superamento della prova di idoneità. In caso di reiscrizione in una sezione in cui è richiesta una formazione specifica sui contratti che verranno distribuiti è necessario conseguire tale specifica formazione;
 - b) nel caso in cui la domanda di reiscrizione sia presentata dopo un anno dalla cancellazione, abbiano effettuato un aggiornamento professionale annuale di livello almeno pari a quello previsto dal successivo articolo 39;
 - c) venga presentata apposita domanda di reiscrizione, con le modalità stabilite dagli articoli 12, comma 1, 18 o 24, comma 1 e secondo gli schemi previsti dagli allegati n. 9, 9A, 10, 11 o 12;
 - d) in caso di cancellazione dovuta a condanna irrevocabile o fallimento, mancato pagamento del contributo di vigilanza o del contributo al Fondo di garanzia, ricorrano i presupposti previsti dall'articolo 114 del decreto.

Ove la prima iscrizione al registro sia stata effettuata a norma degli articoli 68 e 70, ai fini della reiscrizione è necessario il possesso del requisito di professionalità previsto per l'iscrizione nella sezione di destinazione.

2. I soggetti cancellati a seguito di provvedimento di radiazione possono essere reinscritti al registro, sempre che siano decorsi almeno cinque anni dalla cancellazione, purché siano in possesso di tutti i requisiti previsti per l'iscrizione nella sezione di destinazione e venga presentata apposita domanda secondo quanto stabilito dal comma 1, lettera c).
3. L'ISVAP procede alla reiscrizione nelle diverse sezioni del registro secondo le modalità stabilite dall'articolo 25, comma 1.

Art. 28

(Reiscrizione al registro delle società)

1. Le società cancellate dal registro possono esservi nuovamente iscritte, purché:
 - a) siano in possesso dei requisiti previsti per l'iscrizione nella sezione di destinazione;
 - b) venga presentata apposita domanda di iscrizione con le modalità stabilite dagli articoli 16, comma 1, 20, comma 1, e 24, comma 1 e secondo gli schemi previsti dagli allegati n. 13, 13A, 14, 15 o 16;
 - c) in caso di cancellazione dovuta al mancato pagamento del contributo di vigilanza o del contributo al Fondo di garanzia, ricorrano i presupposti previsti dall'articolo 114 del decreto.

I soggetti cancellati dalla sezione D del registro possono essere reinscritti esclusivamente in tale sezione.

2. La reinscrizione delle società nelle diverse sezioni del registro è effettuata dall'ISVAP secondo le modalità stabilite dall'articolo 25, comma 1.

Art. 29 (Passaggio ad altra sezione del registro)

1. Le persone fisiche iscritte nel registro possono passare ad altra sezione, a condizione che:
 - a) sia presentata istanza di cancellazione dalla sezione di provenienza secondo le modalità previste dal presente Regolamento;
 - b) ricorrano le condizioni previste dall'articolo 27, comma 1, lettera a);
 - c) sia presentata apposita domanda di iscrizione nella sezione di destinazione con le modalità e secondo gli schemi previsti per l'iscrizione in tale sezione.

Le persone fisiche iscritte alle sezioni C od E a norma degli articoli 68 o 70, possono passare ad altra sezione del registro, purché siano in possesso di tutti i requisiti stabiliti per l'iscrizione nella sezione di destinazione.

2. Il passaggio ad altra sezione del registro delle società è consentito a condizione che ricorrano i presupposti di cui al comma 1, lettere a) e c) e che le società richiedenti siano in possesso di tutti i requisiti previsti per l'iscrizione nella sezione di destinazione.
3. Il presente articolo non si applica ai soggetti iscritti nella sezione D.
4. Il passaggio ad altra sezione del registro è effettuato dall'ISVAP secondo le modalità stabilite dall'articolo 25, comma 1.

Art. 30 (Controlli sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive e decadenza dai benefici)

1. L'ISVAP effettua, ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, controlli sulle dichiarazioni sostitutive rese dagli interessati ai fini dell'ammissione alla prova di idoneità e dell'iscrizione e reinscrizione al registro. A tal fine, sono consultate direttamente le pubbliche amministrazioni e i soggetti privati, indicati nelle dichiarazioni sostitutive o che siano comunque a conoscenza dei fatti dichiarati, con l'acquisizione, se necessario, di documentazione probatoria.

2. L'assenza di veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 1, oltre alle conseguenze penali richiamate dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, comporta, ai sensi dell'articolo 75 del medesimo decreto, la decadenza, rispettivamente, dall'idoneità conseguita o dall'iscrizione o reinscrizione al registro.

Capo II

Attività in regime di stabilimento e di libertà di prestazione di servizi degli intermediari iscritti nelle sezioni A, B o D

Art. 31

(Estensione dell'esercizio dell'attività di intermediazione in altri Stati membri)

1. Gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B o D che intendono operare in altri Stati membri in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi presentano all'ISVAP apposita comunicazione, redatta secondo gli schemi di cui all'allegato n. 17 o 17A.
2. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, ove non sussistano elementi ostativi, l'ISVAP notifica alle Autorità di vigilanza competenti degli Stati membri di prestazione l'intenzione degli intermediari interessati di operare nei rispettivi territori, informandone contestualmente questi ultimi.
3. A decorrere dal trentesimo giorno successivo al ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, gli intermediari possono iniziare ad esercitare l'attività. L'ISVAP dà notizia di tale operatività nel registro.

Art. 32

(Collaborazione tra Autorità)

1. L'ISVAP collabora con le Autorità degli altri Stati membri allo scopo di agevolare l'esercizio delle rispettive funzioni di vigilanza sugli intermediari, anche mediante lo scambio di informazioni, sulla base di quanto previsto dal Protocollo del CEIOPS concernente l'applicazione della direttiva 2002/92/CE sull'intermediazione assicurativa. A tal fine, informa le Autorità di vigilanza degli Stati membri di prestazione di qualsiasi variazione dei dati concernenti gli intermediari, comunicati all'atto della notifica di cui all'articolo 31, comma 2. Su richiesta delle medesime Autorità, l'ISVAP comunica ogni altra informazione relativa all'esercizio dell'attività di intermediazione nel territorio dei rispettivi Stati membri.
2. L'ISVAP comunica altresì alle Autorità di vigilanza interessate i nominativi degli intermediari che, successivamente alla notifica di cui all'articolo 31, comma 2, siano stati cancellati dal registro.

Titolo II

Disposizioni applicabili agli intermediari con residenza o sede legale in altri Stati membri

Art. 33

(Elenco annesso al registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi)

1. Qualora un intermediario con residenza o sede legale in un altro Stato membro intenda svolgere l'attività di intermediazione nel territorio della Repubblica italiana in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi, l'Autorità di vigilanza dello Stato membro d'origine ne dà notifica all'ISVAP. L'ISVAP informa tempestivamente l'Autorità dello Stato membro di origine dell'avvenuta ricezione della notifica e comunica le norme di interesse generale che gli intermediari devono osservare nell'esercizio dell'attività di intermediazione nel territorio della Repubblica. Tali norme sono pubblicate dall'ISVAP sul proprio Bollettino e sul proprio sito internet.
2. Decorsi trenta giorni dal ricevimento da parte dell'ISVAP della notifica di cui al comma 1, gli intermediari interessati sono abilitati ad operare nel territorio della Repubblica italiana e sono inseriti in un apposito elenco annesso al registro, che riporta almeno le seguenti informazioni:
 - a) cognome e nome o ragione sociale;
 - b) nazionalità;
 - c) indirizzo di residenza o sede legale oppure numero di registrazione nello Stato membro d'origine;
 - d) regime di attività svolta;
 - e) in caso di attività in regime di stabilimento, sede secondaria nel territorio della Repubblica italiana e nominativo del responsabile;
 - f) Autorità di vigilanza dello Stato membro d'origine;
 - g) data di inizio dell'attività nel territorio della Repubblica italiana;
 - h) data dell'eventuale provvedimento, adottato dall'ISVAP, di sospensione o di divieto di svolgimento dell'attività sul territorio della Repubblica italiana;
 - i) indirizzo del sito Internet dove è possibile consultare il registro dello Stato membro d'origine in cui sono contenuti i dati relativi all'intermediario.
3. Sulla base delle comunicazioni pervenute dalle Autorità di vigilanza competenti degli altri Stati membri, l'ISVAP provvede all'aggiornamento dei dati contenuti nell'elenco di cui al comma 2, eliminando dall'elenco i nominativi degli intermediari per i quali sia pervenuta comunicazione di cancellazione dal registro dello Stato membro d'origine.
4. L'ISVAP assicura il pubblico accesso all'elenco annesso al registro, garantendone la consultazione sul proprio sito internet.

Art. 34

(Misure nei confronti degli intermediari)

1. Qualora l'ISVAP venga a conoscenza dell'esercizio sul proprio territorio dell'attività d'intermediazione assicurativa o riassicurativa da parte di intermediari con residenza o sede legale in altri Stati membri, per i quali non sia stata ricevuta alcuna notifica ai sensi dell'articolo 33, ne informa l'Autorità di vigilanza competente dello Stato membro d'origine e adotta misure idonee ad impedire l'ulteriore svolgimento dell'attività sul proprio territorio.
2. Nei confronti degli intermediari inseriti nell'elenco annesso al registro che violino le norme di interesse generale, l'ISVAP può adottare un provvedimento che ne sospenda l'esercizio dell'attività nel territorio della Repubblica italiana, per un periodo non superiore a novanta giorni. Accertato il perdurare della violazione, l'ISVAP dispone il divieto di ulteriore svolgimento dell'attività.

3. Delle misure adottate nei confronti dei soggetti di cui ai commi 1 e 2 l'ISVAP dà comunicazione alle Autorità di vigilanza dello Stato membro d'origine e pubblicità sul proprio sito internet e nel Bollettino.

PARTE III

Esercizio dell'attività di intermediazione

Titolo I

Svolgimento dell'attività

Capo I

Disposizioni generali

Art.35

(Modalità di esercizio dell'attività)

1. Gli intermediari svolgono i compiti ed assolvono gli obblighi ad essi demandati ai sensi delle disposizioni disciplinanti l'attività delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e degli intermediari, sulla base e nei limiti dell'incarico di intermediazione loro conferito o dell'accordo di intermediazione dagli stessi sottoscritto.
2. E' fatto divieto agli intermediari di svolgere attività di intermediazione in relazione a contratti di imprese di assicurazione e riassicurazione non autorizzate o abilitate ad operare nel territorio della Repubblica italiana.

Art. 36

(Obblighi di comunicazione)

1. Gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B o D del registro comunicano all'ISVAP, entro cinque giorni dal verificarsi dell'evento o dal momento in cui ne hanno notizia:
 - a) la perdita di taluno dei requisiti previsti per l'iscrizione;
 - b) i luoghi di conservazione della documentazione di cui all'articolo 57;
 - c) le eventuali variazioni degli elementi informativi resi in sede di iscrizione ovvero di quelli di cui alla lettera b);
 - d) nel caso in cui siano stati abilitati ad operare in altri Stati membri, il nome dell'impresa di assicurazione per la quale svolgono l'attività negli stessi Stati;
 - e) per gli intermediari persone fisiche iscritti nelle sezioni A o B, l'inizio dell'eventuale periodo di inoperatività.

Nel caso in cui le informazioni riguardino intermediari iscritti nelle sezioni C od E, gli obblighi di comunicazione sono a carico, rispettivamente, delle imprese o degli intermediari che se ne avvalgono.

2. Gli intermediari temporaneamente non operanti iscritti nelle sezioni A o B, in caso di ripresa dell'attività devono, a pena di radiazione dal registro, darne comunicazione all'ISVAP entro cinque giorni dal termine del periodo di inoperatività. La comunicazione deve essere corredata da una dichiarazione sostitutiva, conforme al modello di cui

all'allegato n. 19, attestante l'assolvimento dell'obbligo di stipulazione della polizza di cui all'articolo 11 avente decorrenza dalla data di ripresa dell'attività.

3. Le imprese che hanno conferito incarichi agenziali o incarichi per l'esercizio dell'attività di intermediazione assicurativa, rispettivamente ad intermediari iscritti nelle sezioni A o D oppure ad intermediari inseriti nell'elenco annesso al registro, comunicano all'ISVAP, secondo quanto specificato nell'allegato n. 18, gli elementi informativi relativi:
 - a) al conferimento degli incarichi, entro cinque giorni dalla data del relativo atto;
 - b) a qualunque variazione delle informazioni di cui alla precedente lettera a), inclusa la cessazione dall'incarico, entro cinque giorni dalla data dell'intervenuta variazione o cessazione.
4. Le imprese che per la distribuzione di contratti assicurativi fanno ricorso a reti di vendita piramidali di cui all'articolo 44, comunicano all'ISVAP, entro i cinque giorni successivi, i nominativi degli intermediari che utilizzano tali tecniche di vendita e di quelli che fanno parte della relativa rete.
5. Le imprese e gli intermediari che si avvalgono, rispettivamente, di soggetti iscritti nelle sezioni C od E, in caso di interruzione del rapporto devono darne comunicazione all'ISVAP entro cinque giorni dalla data dell'interruzione.

Art. 37 (Adempimenti annuali)

1. Ai fini dell'esercizio dell'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa, ogni anno:
 - a) gli iscritti alla sezione A sono tenuti al rinnovo della polizza di assicurazione della responsabilità civile, nonché, anche nel caso di inoperatività, al pagamento del contributo di vigilanza;
 - b) gli iscritti alla sezione B sono tenuti al rinnovo della polizza di assicurazione della responsabilità civile, al pagamento del contributo al Fondo di garanzia, nonché, anche nel caso di inoperatività, al pagamento del contributo di vigilanza;
 - c) gli iscritti alla sezione C o D sono tenuti al pagamento del contributo di vigilanza.
2. Il rinnovo della polizza è attestato mediante trasmissione all'ISVAP, entro il 31 gennaio di ogni anno, di una dichiarazione sostitutiva conforme al modello di cui all'allegato n. 19 o n. 19A.
3. Il pagamento del contributo di vigilanza è effettuato secondo quanto stabilito annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 336 del decreto.
4. Il pagamento del contributo al Fondo di garanzia è effettuato nella misura determinata annualmente con decreto del Ministro dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 115 del decreto.

Art. 38 (Aggiornamento professionale)

1. Gli intermediari persone fisiche iscritti nel registro e gli addetti all'attività di intermediazione all'interno dei locali in cui l'intermediario opera sono tenuti ad aggiornare periodicamente le proprie cognizioni professionali. A tal fine, partecipano annualmente a corsi di formazione di durata non inferiore a 30 ore, oppure a 20 ore nel caso in cui ai corsi in aula si affianchi una formazione a distanza di 10 ore. L'aggiornamento annuale deve essere effettuato a partire dalla data di iscrizione al registro o, per gli addetti operanti all'interno dei locali dell'intermediario, dalla data di inizio dell'attività e comunque in occasione dell'immissione in commercio di nuovi prodotti da distribuire o dell'evoluzione della normativa di riferimento.
2. I corsi di cui al comma 1 devono concludersi con un test di verifica delle conoscenze acquisite, all'esito positivo del quale deve essere rilasciato un attestato comprovante il conseguimento dell'aggiornamento professionale. Dall'attestato, sottoscritto dal partecipante al corso e dal responsabile della struttura che ha fornito la formazione, deve risultare il numero di ore di partecipazione al corso, gli argomenti trattati, i nominativi dei docenti e l'esito positivo del test finale.
3. Per gli intermediari iscritti nella sezione E e per gli addetti all'attività di intermediazione di cui al comma 1, i corsi di aggiornamento professionale sono tenuti od organizzati a cura dell'intermediario che se ne avvale o delle relative imprese preponenti. Per gli intermediari iscritti alla sezione C, i corsi sono tenuti od organizzati a cura delle imprese per le quali tali soggetti operano.

Art. 39 (Verifiche periodiche)

1. L'ISVAP può verificare in capo ai soggetti iscritti al registro:
 - a) la permanenza del possesso dei requisiti di onorabilità e dell'assenza delle cause di incompatibilità, previsti per l'iscrizione nella sezione di appartenenza;
 - b) l'osservanza dell'obbligo di aggiornamento professionale, in conformità a quanto a quanto disposto dall'articolo 38.
2. L'ISVAP provvede:
 - a) alla cancellazione dal registro, ai sensi dell'articolo 26, degli intermediari per i quali le verifiche di cui al comma 1, lettera a), abbiano avuto esito negativo;
 - b) all'applicazione della sanzione disciplinare, secondo quanto stabilito dall'articolo 62, nei confronti degli intermediari per i quali venga riscontrata l'inosservanza dell'obbligo di cui al comma 1, lettera b).
3. L'ISVAP verifica annualmente l'osservanza dell'obbligo di rinnovo della polizza di assicurazione della responsabilità civile, anche attraverso controlli presso le imprese che hanno fornito la copertura, nonché l'osservanza degli obblighi di pagamento del contributo al Fondo di garanzia e del contributo di vigilanza, provvedendo, secondo quanto previsto dall'articolo 26, alla cancellazione dal registro degli intermediari inadempienti.

Art. 40 (Controllo delle reti distributive)

1. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione verificano l'adeguatezza della formazione e dell'aggiornamento professionale effettuati dalle reti distributive di cui si avvalgono, nonché l'osservanza delle regole generali di comportamento di cui all'articolo 47. Le verifiche svolte devono risultare da un rapporto annuale, redatto dall'unità organizzativa a ciò delegata e da inviare all'ISVAP entro sessanta giorni dalla fine dell'anno solare, dopo essere stato sottoposto, con eventuali osservazioni di merito, dal responsabile *dell'internal auditing* agli organi amministrativi della società. A tal fine per l'anno 2006 viene inviata la relazione di cui alle circolari ISVAP n. 533 del 4 giugno 2004 e n. 573 del 21 dicembre 2005. Entro il 30 giugno 2007 l'ISVAP procede all'adeguamento della circolare 573.

Capo II

Distribuzione di contratti assicurativi da parte degli intermediari iscritti nella sezione D del registro

Art. 41

(Condizioni per la distribuzione)

1. La distribuzione di contratti assicurativi da parte degli intermediari di cui alla sezione D, può essere effettuata a condizione che l'incarico di distribuzione limiti l'operatività dei suddetti intermediari, dei relativi addetti, iscritti alla sezione E o esercenti l'attività di intermediazione all'interno dei locali dove gli iscritti nella sezione D operano, al collocamento di contratti assicurativi standardizzati.
2. Qualora le imprese predispongano procedure di emissione delle polizze direttamente presso i locali degli intermediari iscritti alla sezione D, deve essere comunque garantita l'impossibilità di modificare le condizioni contrattuali stabilite dalle imprese stesse nonché, in caso di emissione delle polizze attraverso collegamenti informatici, la protezione da interferenze interne alla struttura dell'intermediario.
3. Ai sensi dell'articolo 119, comma 2, del decreto la distribuzione di contratti assicurativi non standardizzati da parte degli intermediari di cui alla sezione D può essere effettuata esclusivamente all'interno dei locali di tali intermediari e a condizione che le persone fisiche che distribuiscono i contratti all'interno di tali locali siano iscritte alla sezione A del registro.

Capo III

Esercizio dell'attività di intermediazione per il tramite di addetti operanti all'interno dei locali dell'intermediario

Art. 42

(Requisiti per lo svolgimento dell'attività)

1. Gli intermediari possono avvalersi, per lo svolgimento dell'attività di intermediazione all'interno dei propri locali, di addetti per i quali abbiano preventivamente accertato:
 - a) il possesso dei requisiti di cui all'articolo 110, comma 1, del decreto;
 - b) il possesso di cognizioni e capacità professionali adeguate all'attività svolta ed ai contratti intermediati, acquisito mediante la partecipazione a corsi di

formazione, conformi ai criteri stabiliti dall'articolo 17, comma 2, tenuti od organizzati a cura degli stessi intermediari per i quali operano o delle relative imprese preponenti.

In caso di addetti di intermediari iscritti nella sezione E, il possesso dei suddetti requisiti è accertato dagli intermediari per cui questi ultimi svolgono l'attività. I corsi di formazione professionale sono tenuti od organizzati a cura degli stessi intermediari per i quali gli intermediari iscritti nella sezione E operano o delle relative imprese preponenti.

2. Gli intermediari di cui al comma 1:

- a) accertano periodicamente la permanenza del possesso dei requisiti previsti dalla lettera a) del medesimo comma e si astengono dall'utilizzare i soggetti per i quali ne abbiano riscontrato l'insussistenza fino al perdurare della stessa;
- b) assicurano che i soggetti di cui si avvalgono siano in regola con gli obblighi di aggiornamento professionale previsti dall'articolo 38.

3. Gli intermediari, iscritti al registro a norma della Parte V, che si avvalgono di addetti all'attività di intermediazione all'interno dei propri locali, sono tenuti:

- a) entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, ad accertare il possesso dei requisiti previsti dal comma 1, lettere a) e b), provvedendo, nel caso in cui ne riscontrino l'insussistenza, secondo quanto stabilito dal comma 2, lettera a);
- b) successivamente al termine previsto dalla precedente lettera a), agli adempimenti periodici stabiliti dal comma 2.

4. Gli intermediari di cui ai commi 1 e 3 conservano, ai sensi dell'articolo 57, la documentazione comprovante l'accertamento del possesso e della permanenza dei requisiti di cui al presente articolo.

Capo IV

Disposizioni particolari

Art. 43

(Collocamento di forme pensionistiche complementari)

1. Il collocamento di forme pensionistiche complementari è consentito agli intermediari iscritti nel registro, nel rispetto delle disposizioni impartite dalle Autorità di vigilanza competenti in materia di forme pensionistiche complementari.

Art. 44

(Reti di vendita piramidali)

1. Fermo restando quanto previsto dalla legge 17 agosto 2005, n. 173, il ricorso da parte delle imprese di assicurazione alla distribuzione di contratti assicurativi a mezzo di intermediari operanti con reti di vendita piramidali è ammesso a condizione che ogni componente della rete sia iscritto al registro. Il ricorso a tali tecniche di vendita non è consentito alle imprese con sede legale nel territorio di altri Stati membri, autorizzate ad

operare nel territorio della Repubblica italiana in regime di libertà di prestazione di servizi ed è comunque precluso agli iscritti alla sezione B del registro.

2. In ogni caso, l'esercizio dell'attività di intermediazione assicurativa per il tramite delle reti di vendita di cui al comma 1 può essere effettuato purché:

- a) l'attività non abbia ad oggetto il collocamento di forme pensionistiche complementari e i contratti di cui all'articolo 41 del decreto;
- b) i singoli componenti la rete, al momento del contatto con il potenziale contraente, esibiscano un tesserino di riconoscimento rilasciato dall'impresa che se ne avvale e da restituire alla cessazione dell'attività, avente validità annuale, numerato e corredato dalla fotografia del titolare e che riporti a stampa le generalità di quest'ultimo, nonché l'indicazione della sede dell'impresa stessa e dell'eventuale intermediario per cui è svolta l'attività;
- c) la prospezione dei contratti avvenga esclusivamente mediante modulistica approntata dall'impresa e tramite proposte di assicurazione preventivamente numerate, di contenuto immutabile, e che non prevedano clausole di copertura provvisoria, in relazione all'operatività di garanzie immediatamente impegnative per l'impresa;
- d) i componenti la rete si astengano dal prospettare al potenziale contraente esemplificazioni di prestazioni a scadenza o preventivi, se non tramite appositi elaborati predisposti dall'impresa, con assoluto divieto di fornire informazioni che pregiudichino la libera e consapevole adozione di scelte contrattuali da parte dei contraenti;
- e) in caso di attribuzione ai componenti della rete del potere di incassare premi assicurativi, questi ultimi ricevano esclusivamente i mezzi di pagamento previsti dall'articolo 47, comma 3, lettere a) e b), che abbiano quale diretta intestataria o beneficiaria l'impresa e non ricevano denaro contante. Di tale circostanza deve essere fornita menzione nella proposta e nella nota informativa con caratteri idonei per dimensioni e struttura grafica.

3. Le imprese che fanno ricorso alle reti di vendita piramidali devono:

- a) conferire al soggetto che, in forma individuale o societaria, coordina la rete, un mandato agenziale, che evidenzi le peculiarità operative di tale tecnica di vendita;
- b) prevedere le tipologie di contratti da immettere in distribuzione attraverso la medesima rete, le relative procedure assuntive, la tempistica di rendicontazione della produzione conseguita, nonché l'effettuazione, con cadenza almeno trimestrale, di controlli anche di natura ispettiva;
- c) sviluppare infrastrutture atte a fornire immediato riscontro alle richieste di chiarimenti sui contratti offerti, che provvedano anche a svolgere, con adeguate tecniche campionarie, indagini presso i contraenti, al fine di verificare le effettive informazioni precontrattuali fornite dai singoli componenti la rete. Gli esiti di tali controlli devono essere periodicamente illustrati per iscritto ad un responsabile dell'impresa;
- d) dotarsi di procedure atte a controllare l'utilizzo delle proposte affidate in dotazione alla rete ed a rilevare le modalità di gestione e di recupero della modulistica giacente presso i componenti la rete stessa;
- e) garantire agli assicurati la necessaria assistenza post-vendita, affidando la gestione dei contratti stipulati all'intermediario che coordina la rete ovvero agli eventuali uffici periferici diretti dell'impresa, ed in ogni caso a strutture che risultino facilmente accessibili da parte degli assicurati e dotate di personale adeguato in termini di numerosità e preparazione professionale; nel caso in

cui l'assistenza venga prestata da uffici direzionali dell'impresa, deve essere istituito un apposito numero verde. All'atto dell'accettazione della proposta o della trasmissione della polizza definitiva, deve essere fornita all'assicurato, per iscritto la chiara indicazione della struttura che si occupa dell'assistenza post vendita o dell'eventuale numero verde.

Titolo II

Regole di presentazione e comportamento nei confronti della clientela

Art. 45 (Ambito di applicazione)

1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge 28 dicembre 2005 n. 262 e successive modifiche, le disposizioni di cui al presente titolo si applicano all'esercizio dell'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa svolta:
 - dagli iscritti nel registro;
 - dagli addetti a tale attività all'interno dei locali dell'intermediario per il quale operano, con esclusione degli articoli 46 e 54.

Capo I

Regole di comportamento

Art. 46 (Limiti all'esercizio dell'attività di intermediazione)

1. L'attività di intermediario non è cumulabile con la carica di amministratore, direttore generale, sindaco o suo collaboratore ai sensi dell'articolo 2403-bis del codice civile, responsabile della funzione di internal auditing, presso le imprese di assicurazione preponenti.
2. Con riferimento ai responsabili di altre funzioni aziendali, le imprese adottano e formalizzano adeguate politiche atte a prevenire e gestire eventuali conflitti di interesse tra l'intermediario e l'impresa connessi al conferimento di incarichi di intermediazione.

Art. 47 (Regole generali di comportamento)

1. Nello svolgimento dell'attività d'intermediazione ed in particolare nell'offerta dei contratti di assicurazione e nell'esecuzione del rapporto contrattuale, gli intermediari devono:
 - a) comportarsi con diligenza, correttezza, trasparenza e professionalità nei confronti dei contraenti e degli assicurati;
 - b) osservare le disposizioni legislative e regolamentari, rispettando altresì le procedure e le istruzioni dell'impresa per la quale operano;

- c) acquisire le informazioni necessarie a valutare le esigenze assicurative e previdenziali dei contraenti ed operare in modo che questi ultimi siano sempre adeguatamente informati;
 - d) agire in modo da non recare pregiudizio agli interessi dei contraenti e degli assicurati.
- 2. Gli intermediari sono tenuti a garantire la riservatezza delle informazioni acquisite dai contraenti o di cui comunque dispongano in ragione dell'attività svolta, salvo che nei confronti del soggetto per il quale operano o di cui distribuiscono i contratti, nei casi di cui all'articolo 189 del decreto ed in ogni altro caso in cui le vigenti disposizioni normative ne impongano o consentano la rivelazione. E' comunque vietato l'utilizzo delle suddette informazioni per finalità diverse da quelle strettamente inerenti lo svolgimento dell'attività di intermediazione.
- 3. Gli intermediari possono ricevere dal contraente, a titolo di pagamento dei premi assicurativi esclusivamente:
 - a) assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa per conto della quale operano o a quella i cui contratti sono distribuiti, oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
 - b) ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati alla precedente lettera a).

E' vietato ricevere denaro contante a titolo di pagamento di premi relativi a contratti di assicurazione sulla vita. Per i contratti di assicurazione contro i danni il divieto riguarda i premi di importo superiore a cinquecento euro annui complessivi.

Art. 48 (Conflitti di interesse)

- 1. Nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti di assicurazione gli intermediari devono evitare di effettuare operazioni in cui hanno direttamente o indirettamente un interesse in conflitto, anche derivante da rapporti di gruppo o da rapporti di affari propri o di società del gruppo. Qualora il conflitto non risulti evitabile, gli intermediari devono comunque operare in modo da non recare pregiudizio agli interessi dei contraenti.
- 3. In ogni caso gli intermediari devono:
 - a) effettuare operazioni nell'interesse dei contraenti alle migliori condizioni possibili con riferimento al momento, alla dimensione e alla natura delle operazioni stesse;
 - b) operare al fine di contenere i costi a carico dei contraenti ed ottenere il miglior risultato possibile, anche in relazione agli obiettivi assicurativi;
 - c) astenersi dall'effettuare operazioni con frequenza non necessaria alla realizzazione degli obiettivi assicurativi;
 - d) astenersi da ogni comportamento che possa avvantaggiare alcuni clienti a danno di altri.
- 3. Gli intermediari pongono in atto idonee procedure per l'individuazione e gestione dei conflitti di interesse, al fine di garantire il rispetto dei principi di cui ai commi 1 e 2.

Art. 49
(Informativa precontrattuale)

1. Prima di far sottoscrivere al contraente una proposta o, qualora non prevista, un contratto di assicurazione, gli intermediari consegnano al contraente:
 - a) copia di una dichiarazione, conforme al modello di cui all'allegato n. 20. La dichiarazione è aggiornata ad ogni variazione dei dati in essa contenuti ed è consegnata anche in caso di successive modifiche di rilievo o di rinnovo del contratto;
 - b) copia di un documento, conforme al modello di cui all'allegato n. 21, riepilogativo dei principali obblighi di comportamento cui lo stesso intermediario è tenuto a norma del decreto e del presente Regolamento;
 - c) la documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni.
2. La consegna della documentazione di cui al comma 1 deve risultare da un'apposita dichiarazione, redatta con caratteri idonei per dimensione e struttura grafica, da far sottoscrivere al contraente. L'intermediario conserva la documentazione atta a comprovare l'adempimento degli obblighi di consegna previsti dal comma 1.
3. Gli intermediari possono proporre o consigliare contratti solo dopo aver fornito al contraente informazioni tali da consentire a quest'ultimo di effettuare scelte consapevoli e rispondenti alle proprie esigenze. A tal fine, prima della sottoscrizione di una proposta o, qualora non prevista, di un contratto di assicurazione, gli intermediari prospettano al contraente le caratteristiche del contratto offerto, illustrandone analiticamente la natura, gli eventuali rischi finanziari connessi alla sottoscrizione, la durata, i costi, i limiti della copertura, ogni altro elemento utile a fornire un'informativa completa e corretta. Le informazioni aventi esclusivamente fini promozionali devono essere evidenziate con chiarezza al contraente.
4. Sono esclusi dagli obblighi informativi di cui al comma 1, lettere a) e b), gli intermediari di assicurazione che operano nei grandi rischi e gli intermediari riassicurativi.

Art. 50
(Informativa su potenziali situazioni di conflitto di interessi)

1. Nella dichiarazione di cui all'articolo 49, comma 1, lettera a), l'intermediario fornisce al contraente anche le seguenti informazioni:
 - a) se è detentore di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di una impresa di assicurazione, specificandone la denominazione sociale;
 - b) se un'impresa di assicurazione o l'impresa controllante di una impresa di assicurazione, di cui deve essere indicata la denominazione sociale, è detentrici di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della società di intermediazione per la quale opera;
 - c) con riguardo al contratto proposto:

- se fornisce consulenze basate su un'analisi imparziale. In tale circostanza l'intermediario è tenuto a fondare le proprie valutazioni su un numero sufficientemente ampio di contratti disponibili sul mercato al fine di consigliare un prodotto idoneo a soddisfare le richieste del contraente;
- se, in virtù di un obbligo contrattuale, sia tenuto a proporre esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione, dovendo in tal caso specificare la denominazione di tali imprese;
- se propone contratti in assenza di obblighi contrattuali che gli impongono di proporre esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione. In tal caso, su richiesta del contraente, indica la denominazione delle imprese di assicurazione con le quali ha o potrebbe avere rapporti d'affari, fermo restando l'obbligo di avvisare il contraente del diritto di richiedere tali informazioni.
- nel caso di contratti di assicurazione della responsabilità civile auto, la misura delle provvigioni o dei compensi riconosciutiagli dall'impresa, o distintamente, dalle imprese in relazione alle polizze offerte.

Art. 51 (Modalità dell'informativa)

1. L'informativa di cui agli articoli 49, 50 e 52 è fornita:
 - a) in lingua italiana o in altra lingua concordata dalle parti;
 - b) in modo chiaro ed esauriente, facilmente comprensibile, corretto e non fuorviante.
2. L'informativa di cui all'articolo 49, comma 1, è fornita su supporto cartaceo o altro supporto durevole e accessibile per il contraente. Può essere resa verbalmente ove sia necessaria una copertura immediata del rischio o qualora lo richieda il contraente; in tali casi l'intermediario provvede a fornire l'informativa su supporto cartaceo o altro supporto durevole subito dopo la conclusione del contratto e comunque non oltre i due giorni successivi.

Art. 52 (Adeguatezza dei contratti offerti)

1. Le imprese impartiscono istruzioni agli intermediari affinché, in fase precontrattuale, acquisiscano dal contraente ogni informazione utile a valutare l'adeguatezza del contratto offerto in relazione alle esigenze assicurative e previdenziali nonché alla propensione al rischio del medesimo.
2. Sulla base delle informazioni acquisite ai sensi del comma 3 e di ogni altra informazione di cui siano a conoscenza in ragione dell'attività di intermediazione svolta, gli intermediari propongono o consigliano contratti adeguati alle esigenze di copertura assicurativa e previdenziale dei contraenti, nonché alla loro propensione al rischio.
3. Al fine di valutare la suddetta adeguatezza, prima di far sottoscrivere al contraente una proposta o, qualora non prevista, un contratto di assicurazione, gli intermediari acquisiscono dal contraente stesso ogni informazione utile ed in particolare chiedono notizie sulle sue caratteristiche personali, con specifico riferimento all'età, all'attività lavorativa, al nucleo familiare, alla situazione finanziaria, assicurativa e previdenziale, agli obiettivi in termini di copertura, durata ed eventuali rischi finanziari connessi al contratto

da concludere. Delle informazioni acquisite gli intermediari conservano traccia documentale.

4. Il rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste deve risultare da apposita dichiarazione, da allegare alla proposta, sottoscritta dal contraente, nella quale è inserita specifica avvertenza riguardo circostanza che il rifiuto del contraente di fornire una o più delle informazioni pregiudica la capacità di individuare il contratto adeguato alle sue esigenze.
5. Gli intermediari che ricevono proposte assicurative e previdenziali non adeguate informano il contraente di tale circostanza, specificandone i motivi. Dell'informativa fornita, inclusi i motivi dell'inadeguatezza, è data evidenza in un'apposita dichiarazione, sottoscritta dal contraente e dall'intermediario.

Art. 53

(Documentazione da consegnare ai contraenti)

1. Gli intermediari rilasciano al contraente, oltre alla documentazione di cui all'articolo 49, copia del contratto e di ogni altro atto o documento da esso sottoscritto.

Art. 54

(Obblighi di separazione patrimoniale)

1. Ai sensi dell'articolo 117 del decreto, i premi versati all'intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dello stesso, costituiscono patrimonio autonomo e separato rispetto a quello dell'intermediario medesimo.
2. Ai fini di cui al comma 1 e per gli effetti di cui all'articolo 117, commi 2 e 3 del decreto, i suddetti importi sono versati con immediatezza e comunque non oltre i tre giorni successivi a quello in cui sono stati ricevuti in un conto corrente bancario o postale separato, intestato all'impresa o all'intermediario espressamente in tale qualità. Non sono ammessi versamenti temporanei dei premi e delle somme destinate ai risarcimenti o ad altre prestazioni assicurative dovute dalle imprese sui conti correnti personali degli intermediari. L'intermediario iscritto alla sezione A, esercente l'attività per più imprese, deve tenere un conto corrente separato con riferimento a ciascuna delle imprese preponenti.
3. Le disposizioni del comma 1 e del comma 2, primo e secondo periodo, si applicano agli iscritti alla sezione B, esclusivamente nel caso in cui gli stessi si trovino in una delle condizioni previste dal successivo articolo 55, comma 1.

Art. 55

(Adempimento delle obbligazioni pecuniarie)

1. L'articolo 118, comma 1 del decreto, che si applica agli intermediari iscritti al registro, anche quando si avvalgono di soggetti iscritti alla sezione E, trova applicazione nei confronti degli intermediari di cui alla sezione B, purché:
 - a) gli stessi siano autorizzati da un'impresa di assicurazione all'incasso dei premi e/o al pagamento delle somme dovute agli assicurati od agli altri aventi

- diritto, in forza di un'espressa previsione contenuta nell'accordo stipulato con l'impresa medesima;
 - b) ove l'accordo di cui alla precedente lettera a) sia stato stipulato con un intermediario iscritto alla sezione A, tale accordo sia stato ratificato dall'impresa preponente di quest'ultimo intermediario;
 - c) nel caso di polizza assunta in coassicurazione, le attività indicate alla lettera a) siano previste nell'accordo sottoscritto con l'impresa delegataria. In tale circostanza, le disposizioni dell'articolo 118, comma 1 hanno effetto nei confronti di ciascuna delle imprese coassicuratrici.
2. Nella dichiarazione di cui all'articolo 49, comma 1, lettera a) e nel documento di cui all'articolo 60, comma 2, lettera a), gli intermediari iscritti alla sezione B forniscono al contraente specifica informativa riguardo alla sussistenza o meno dell'autorizzazione a svolgere le attività indicate dal comma 1 ed ai conseguenti effetti.
 3. L'informativa di cui al comma 2 deve essere fornita anche dagli intermediari che collaborano con soggetti iscritti alla sezione B, fermo restando che in tal caso l'autorizzazione all'incasso dei premi e/o al pagamento delle somme dovute agli assicurati od agli altri aventi diritto sussiste solo se espressamente riferita anche ad essi nell'accordo sottoscritto con l'impresa.

Art. 56 (Contratti in forma collettiva)

1. Con riferimento ai contratti in forma collettiva in cui gli assicurati:
 - a) sostengono in tutto o in parte l'onere economico connesso al pagamento dei premi e sono, direttamente o tramite i loro aventi causa, portatori di un interesse alla prestazione, le disposizioni degli articoli 47, 48, 49, 50, 51, 52 e 53 si applicano nei confronti degli assicurati;
 - b) sono, direttamente o tramite i loro aventi causa, portatori di un interesse alla prestazione, nei loro confronti si applicano le disposizioni degli articoli 49, comma 1, lettera c) e 51.

Art. 57 (Conservazione della documentazione)

1. Gli intermediari, per almeno cinque anni, conservano nei luoghi comunicati ai sensi dell'articolo 36 la documentazione concernente:
 - a) i conferimenti degli incarichi, gli accordi aventi ad oggetto lo svolgimento dell'attività di intermediazione ed eventuali procure;
 - b) i contratti conclusi per il loro tramite e tutta la documentazione ad essi relativa;
 - c) le proposte di assicurazione e gli altri documenti sottoscritti dai contraenti;
 - d) la corrispondenza intercorsa con le imprese o con gli intermediari per i quali operano, relativa all'attività di intermediazione svolta;
 - e) la formazione professionale di cui agli articoli 17, 21 e 42 e l'aggiornamento professionale di cui all'articolo 38;
 - f) l'evidenza dei soggetti che svolgono attività di intermediazione nell'ambito della loro organizzazione e a cui si estende la copertura assicurativa della polizza di cui agli articoli 11 e 15.

2. Le imprese e gli intermediari conservano, per almeno cinque anni, rispettivamente presso la sede legale e presso i luoghi di cui al comma 1, la documentazione relativa all'iscrizione nelle sezioni C ed E dei soggetti di cui si avvalgono ed all'aggiornamento professionale effettuato dagli stessi.
3. La documentazione di cui ai commi 1 e 2 può essere conservata mediante supporti magnetici, microfilmature, supporti ottici o digitali, o in altra forma tecnica equivalente.

Capo II

Contratti di assicurazione a distanza

Art. 58 (Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni del presente Capo si applicano all'attività di intermediazione tramite tecniche di comunicazione a distanza relativa a contratti di assicurazione sulla vita rivolti a contraenti aventi il domicilio abituale, o se persone giuridiche, la sede legale nel territorio della Repubblica italiana e a contratti di assicurazione contro i danni per la copertura di rischi ubicati nel medesimo territorio.
2. L'esercizio dell'attività di intermediazione di cui al comma 1 è consentito agli intermediari iscritti al registro e agli intermediari con residenza o sede legale in un altro Stato membro che siano stati inseriti nell'elenco annesso al registro secondo quanto previsto dall'articolo 33.

Art. 59 (Regole particolari di comportamento)

3. Nello svolgimento dell'attività di cui al comma gli intermediari sono tenuti ad osservare le disposizioni di cui alla legge 19 agosto 2005, n. 190 nonché le disposizioni di cui agli articoli 47, 48, 52, 53, 54, 55 e 57.
4. Gli intermediari iscritti al registro devono anche:
 - a) avere preventivamente effettuato una comunicazione scritta alle imprese preponenti o a quelle per le quali operano, concernente l'applicazione di tali tecniche di vendita, dalla quale risultino le modalità e l'oggetto delle stesse, nonché l'impegno a garantire l'osservanza delle disposizioni del presente Regolamento e ad effettuare analoga comunicazione per ogni successiva modifica procedurale;
 - b) definire con le imprese preponenti o con quelle per le quali operano le procedure di cui alla precedente lettera a), nonché sottoporsi alle verifiche sull'attuazione in concreto di tali tecniche di vendita, svolte dalle stesse imprese;
 - c) assumere nei confronti delle imprese preponenti o di quelle per le quali operano ogni responsabilità, anche derivante dall'eventuale intervento di propri addetti, connessa allo svolgimento dell'incarico tramite tecniche a distanza.

Art. 60
(Informazioni da fornire al contraente)

1. Prima che il contraente sia vincolato da un contratto di assicurazione a distanza, l'intermediario rende noti al contraente:
 - a) gli elementi informativi di cui all'allegato 20;
 - b) la descrizione delle principali caratteristiche del servizio o del contratto offerto;
 - c) il premio totale, che il contraente deve corrispondere, con l'indicazione di tutti gli oneri, commissioni, spese ed imposte, nonché di qualsiasi costo specifico aggiuntivo posto a carico del contraente, relativo all'utilizzazione della tecnica a distanza.

In caso di vendita per telefono le informazioni da fornire al contraente sono quelle previste dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 190.

2. L'intermediario trasmette al contraente, prima che lo stesso sia vincolato dal contratto e secondo le modalità previste dall'articolo 51, commi 1 e 2, un documento contenente le informazioni di cui al comma 1, il riepilogo dei principali obblighi di comportamento di cui all'allegato n. 21 e la documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni.
3. La ricezione della documentazione di cui al comma 2 deve risultare da un'apposita dichiarazione redatta con caratteri idonei per dimensione e struttura grafica e da far sottoscrivere al contraente. Gli intermediari conservano la documentazione atta a comprovare l'adempimento degli obblighi di trasmissione previsti dal comma 2.

Art. 61
(Attività di intermediazione tramite internet)

1. Qualora gli intermediari esercitino l'attività di intermediazione tramite internet, il relativo sito web deve consentire l'agevole identificazione degli stessi, nonché l'accertamento della loro iscrizione nel registro. A tal fine, il sito web deve indicare:
 - a) i dati identificativi dell'intermediario;
 - b) l'indirizzo della sede, il recapito telefonico, il numero di fax e l'indirizzo di posta elettronica;
 - c) il numero e la data di iscrizione al registro, nonché l'indicazione che l'intermediario è soggetto al controllo dell'ISVAP.
2. Per gli intermediari iscritti nell'elenco annesso al registro di cui all'articolo 33, il sito web deve riportare le informazioni di cui al comma 1, lettere a) e b), con l'indicazione dell'eventuale sede secondaria, nonché la dichiarazione del possesso dell'abilitazione all'esercizio dell'attività in Italia con l'indicazione dell'autorità di vigilanza del Stato membro d'origine.
3. All'attività di intermediazione tramite internet si applicano i principi generali previsti dalla circolare ISVAP del 17 gennaio 2000, n. 393.

Parte IV
Provvedimenti sanzionatori

Art. 62

(Violazioni alle quali si applicano le sanzioni disciplinari)

1. L'ISVAP, secondo la procedura prevista dall'articolo 331 del decreto e dal relativo regolamento di attuazione, dispone l'irrogazione delle sanzioni disciplinari di cui all'articolo 329 del medesimo decreto nei confronti delle persone fisiche iscritte al registro, per qualsiasi violazione di norme del decreto, del presente Regolamento e di altre disposizioni generali o particolari impartite dall'ISVAP. La sanzione è graduata in base alla gravità della violazione e tenuto conto dell'eventuale recidiva.

2. Fermo restando quanto stabilito dal comma 1, l'ISVAP:

a) dispone la radiazione in caso di:

- 1) esercizio dell'attività di intermediazione in violazione dell'articolo 35, comma 2;
- 2) contraffazione o falsificazione della documentazione contrattuale;
- 3) contraffazione della firma del contraente su modulistica contrattuale o altra documentazione relativa ad operazioni dal medesimo poste in essere;
- 4) mancata rimessa di somme percepite a titolo di premi assicurativi o di somme, destinate ai risarcimenti o ai pagamenti, dovute dalle imprese agli assicurati o ad altri aventi diritto;
- 5) violazione delle disposizioni dell'articolo 54;
- 6) esercizio dell'attività di intermediazione in violazione delle disposizioni della Parte III, Titolo I, Capi II e IV;
- 7) comunicazione o trasmissione di informazioni e consegna o trasmissione di documenti, al contraente o all'ISVAP, non rispondenti al vero;
- 8) mancata comunicazione all'ISVAP, in violazione dell'articolo 36, comma 2, della ripresa dell'attività da parte delle persone fisiche iscritte nelle sezioni A e B;
- 9) esercizio dell'attività di intermediazione per il tramite di addetti non iscritti al registro operanti al di fuori dei propri locali;

b) dispone la censura in caso di:

- 1) inosservanza degli obblighi di cui all'articolo 35, comma 1;
- 2) inosservanza degli obblighi di cui all'articolo 36, comma 1 o comma 5;
- 3) violazione delle disposizioni di cui all'articolo 38;
- 4) esercizio dell'attività di intermediazione per il tramite di addetti non in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 42;
- 5) violazione delle disposizioni di cui all'articolo 46;
- 6) violazione delle disposizioni di cui all'articolo 47, comma 1 o comma 2;
- 7) accettazione dal contraente di mezzi di pagamento diversi o aventi caratteristiche difformi da quelle prescritte dall'articolo 47, comma 3;
- 8) violazione delle disposizioni di cui agli articoli 48, 49 o 50;
- 9) violazione delle disposizioni di cui all'articolo 51;
- 10) violazione delle disposizioni di cui all'articolo 52;
- 11) violazione delle disposizioni di cui all'articolo 53;
- 12) violazione delle disposizioni di cui all'articolo 55, comma 2 o comma 3;

- 13) inadempimento degli obblighi di conservazione della documentazione di cui all'articolo 57;
- 14) violazione delle disposizioni di cui all'articolo 59;
- 15) violazione delle disposizioni di cui all'articolo 60.
- 16) violazione delle disposizioni di cui all'articolo 61.

c) dispone il richiamo per fatti di lieve manchevolezza.

- 3. Per le violazioni elencate al comma 2, l'ISVAP, tenuto conto delle circostanze e di ogni elemento disponibile, può disporre in luogo della sanzione prevista quella immediatamente inferiore o superiore. In caso di recidiva, l'ISVAP applica la sanzione immediatamente superiore.
- 4. Nei casi in cui sia configurabile una corresponsabilità della società per omesso controllo o per disfunzioni organizzative oppure in caso di sistematica reiterazione dell'illecito disciplinare, la radiazione della persona fisica che esercita l'attività in ambito societario, comporta anche la cancellazione della società.
- 5. L'irrogazione della sanzione disciplinare della radiazione forma di oggetto di pubblicazione sul Bollettino e sul sito dell'ISVAP.

PARTE V

Disposizioni transitorie

Art. 63

(Trasferimento nel registro delle persone fisiche iscritte nell'Albo nazionale degli agenti di assicurazione)

- 1. Le persone fisiche iscritte nell'Albo nazionale degli agenti di assicurazione alla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono iscritte nella sezione A del registro, previo assolvimento dell'obbligo di stipulazione della polizza di cui all'articolo 11, da attestare mediante trasmissione all'ISVAP, entro il 31 ottobre 2006, di una dichiarazione sostitutiva conforme al modello di cui all'allegato n. 22 – Parte I. La mancata trasmissione della dichiarazione sostitutiva entro il predetto termine comporta la perdita del diritto al trasferimento al registro.
- 2. I soggetti di cui al comma 1, che attestano nella dichiarazione sostitutiva di non avere assolto all'obbligo di stipulazione della polizza prevista dall'articolo 11, sono iscritti nella sezione A del registro come inoperativi e, per gli stessi, l'obbligo della copertura assicurativa rimane sospeso sino all'avvio dell'attività.
- 3. Il comma 1 non si applica alle persone fisiche iscritte nell'Albo nazionale degli Agenti di assicurazione in qualità di rappresentanti legali o delegati allo svolgimento dell'attività assicurativa di società di cui all'articolo 65, commi 1 e 5. A dette persone si applicano le disposizioni previste da quest'ultimo articolo.
- 4. Ai sensi di quanto disposto dal comma 2, sono iscritti nella sezione A del registro come inoperativi, anche le persone fisiche che, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, erano iscritte nella seconda sezione dell'Albo nazionale degli agenti di assicurazione ed esercitavano attività subagenziale. Coloro che intendono continuare ad

operare in qualità di subagenti presentano domanda di cancellazione dalla sezione A e gli intermediari che se ne avvalgono, iscritti alla sezione A, presentano per loro conto apposita domanda di iscrizione alla sezione E, con le modalità previste dell'articolo 24, comma 1 e secondo gli schemi di cui all'allegato n. 7. Per tali soggetti resta valido il requisito di professionalità in base al quale era stata effettuata l'iscrizione nell'Albo nazionale degli Agenti di assicurazione.

5. I soggetti di cui al comma 1 che intendano iscrivere nella sezione E del registro addetti all'attività di intermediazione operanti al di fuori dei propri locali che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 70, devono presentare domanda di iscrizione secondo quanto stabilito da quest'ultimo articolo. A tal fine, devono compilare la parte II e/o III dell'allegato n. 22.

Art. 64

(Trasferimento al registro delle persone fisiche e delle società iscritte nell'Albo dei mediatori di assicurazione e riassicurazione)

1. Le persone fisiche iscritte nell'Albo dei mediatori di assicurazione e riassicurazione alla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono iscritte nella sezione B del registro, previo assolvimento dell'obbligo di stipulazione della polizza di cui all'articolo 11, da attestare mediante trasmissione all'ISVAP, entro il 31 ottobre 2006, di una dichiarazione sostitutiva conforme al modello di cui all'allegato n. 23 - Parte I. La mancata trasmissione della dichiarazione sostitutiva entro il predetto termine comporta la perdita del diritto al trasferimento al registro.
2. I soggetti di cui al comma 1, che attestano nella dichiarazione sostitutiva di non avere assolto all'obbligo di stipulazione della polizza prevista dall'articolo 11, sono iscritti nella sezione B del registro come inoperativi e, per gli stessi, l'obbligo della copertura assicurativa rimane sospeso sino all'avvio dell'attività.
3. I soggetti di cui al comma 1 che intendano iscrivere alla sezione E del registro addetti all'attività di intermediazione operanti al di fuori dei propri locali che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 70, devono presentare domanda di iscrizione secondo quanto stabilito da quest'ultimo articolo. A tal fine, devono compilare la parte II e/o III dell'allegato 23.
4. Le società di mediazione assicurativa e/o riassicurativa iscritte nell'Albo dei mediatori di assicurazione e riassicurazione alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, sono iscritte nella sezione B del registro, previo assolvimento dell'obbligo di stipulazione della polizza di cui all'articolo 15, da attestare mediante trasmissione all'ISVAP, entro il 31 ottobre 2006, di una dichiarazione sostitutiva conforme al modello di cui all'allegato n. 24 - Parte I. La mancata trasmissione della dichiarazione sostitutiva entro il predetto termine comporta la perdita del diritto al trasferimento dall'Albo al registro.
5. Ai fini del trasferimento al registro, per le società di cui al comma 3 autorizzate ad esercitare la mediazione riassicurativa, rimane fermo il limite minimo di capitale sociale di euro 103.291,38. Decorso il termine di durata di tali società, stabilito antecedentemente al 1° gennaio 2006, il capitale sociale necessario per la permanenza nel registro non potrà essere inferiore a quello previsto dall'articolo 14.
6. Le società di cui al comma 4 che intendano iscrivere alla sezione E del registro addetti all'attività di intermediazione operanti al di fuori dei propri locali che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 70, devono presentare domanda di iscrizione secondo

quanto stabilito da quest'ultimo articolo. A tal fine, devono compilare la parte II e/o III dell'allegato 24.

Art. 65

(Iscrizione al registro delle società esercenti attività agenziale)

1. Le società esercenti attività agenziale tramite rappresentanti legali o delegati allo svolgimento dell'attività assicurativa iscritti nell'Albo nazionale degli agenti di assicurazione alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, possono essere iscritte nella sezione A del registro, a condizione che:
 - a) siano in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 13, comma 1;
 - b) i suddetti rappresentanti legali o delegati agenziali siano iscritti nella sezione A in qualità di responsabili dell'attività di intermediazione delle società stesse.
2. Ai fini dell'iscrizione delle società, i relativi rappresentanti legali trasmettono all'ISVAP, entro il 31 ottobre 2006, apposita domanda, in regola con la vigente disciplina sull'imposta di bollo, redatta secondo lo schema previsto nell'allegato n. 25 – Parte I. La domanda include una dichiarazione sostitutiva, resa dai rappresentanti legali o delegati agenziali già iscritti nell'Albo nazionale degli agenti di assicurazione, attestante l'estensione a questi ultimi della copertura assicurativa della polizza di assicurazione della responsabilità civile stipulata dall'iscrivenda società. (all. n. 25, Parte IV).
3. Sulla base dell'esame della documentazione di cui al comma 2 e ove ne ricorrano tutti i presupposti, l'ISVAP provvede ad iscrivere nella sezione A del registro le società agenziali, nonché, in qualità di responsabili dell'attività di intermediazione, i relativi rappresentanti legali o delegati allo svolgimento dell'attività assicurativa.
4. Le società agenziali per le quali venga riscontrato il mancato possesso dei requisiti previsti per l'iscrizione o che non presentano, entro il 31 ottobre 2006, la documentazione di cui al comma 2 non possono essere iscritte al registro ai sensi del presente articolo. I relativi rappresentanti legali o delegati allo svolgimento dell'attività assicurativa, provenienti dall'Albo nazionale degli agenti di assicurazione, non vengono iscritti al registro ai sensi del presente articolo ma possono essere iscritti ai sensi dell'articolo 63, commi 1 o 2, sempre che ne ricorrano i presupposti. Le imprese preponenti provvedono a revocare i mandati agenziali conferiti alle società che non vengono iscritte al registro.
5. Le società agenziali che intendano iscrivere alla sezione E del registro addetti all'attività di intermediazione operanti al di fuori dei propri locali che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 70, devono presentare apposita domanda secondo quanto stabilito da quest'ultimo articolo. A tal fine, devono compilare la parte II e/o III dell'allegato n. 25.
6. Le disposizioni dei commi 1, 2, e 3 non si applicano alle banche e alle Sim esercenti attività di intermediazione assicurativa per il tramite di rappresentanti legali o delegati agenziali iscritti nell'Albo nazionale degli agenti di assicurazione alla data di entrata in vigore del presente Regolamento. Tali società, per continuare ad esercitare l'attività di intermediazione assicurativa devono:
 - a) essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 19;
 - b) presentare, entro il 31 ottobre 2006, apposita domanda di iscrizione alla sezione D, con le modalità stabilite dall'articolo 20, comma 1 e secondo lo schema di cui all'allegato n. 26 – Parte I;

- c) attenersi alle disposizioni previste dall'articolo 41 in materia di contratti standardizzati.

A seguito dell'iscrizione delle banche e delle Sim nella sezione D, i relativi rappresentanti legali o delegati agenziali provenienti dall'Albo nazionale degli agenti di assicurazione, non vengono iscritti al registro ai sensi del presente articolo ma possono essere iscritti ai sensi dell'articolo 63, commi 1 o 2, sempre che ne ricorrano i presupposti. Le imprese preponenti provvedono a revocare i mandati agenziali conferiti alle medesime banche o Sim.

7. Alle banche e alle Sim per le quali venga riscontrato il mancato possesso dei requisiti previsti per l'iscrizione o che non presentano la relativa domanda entro il 31 ottobre 2006, si applica quanto disposto dal comma 4.
8. Le banche e le SIM che intendano iscrivere alla sezione E del registro addetti all'attività di intermediazione operanti al di fuori dei propri locali che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 70, devono presentare apposita domanda secondo quanto stabilito da quest'ultimo articolo. A tal fine, devono compilare la parte II dell'allegato n. 26.

Art. 66

(Iscrizione nel registro dei soggetti cancellati dall'Albo nazionale degli agenti di assicurazione e dall'Albo dei mediatori di assicurazione e riassicurazione)

1. Le persone fisiche cancellate dall'Albo nazionale degli agenti di assicurazione a partire dal 1 gennaio 2001 e fino alla data di entrata in vigore del presente Regolamento o dall'Albo dei mediatori di assicurazione e riassicurazione a partire dal 1 gennaio 2004 e fino alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, possono essere iscritte, rispettivamente, alla sezione A o B del registro, a condizione che:
 - a) la cancellazione non sia stata disposta in forza di un provvedimento disciplinare di radiazione;
 - b) siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 8, comma 1, lettere a), b) e d), nonché, esclusivamente ai fini dell'iscrizione alla sezione B, del requisito di cui al medesimo articolo 8, comma 1, lettera e);
 - c) presentino, entro il 31 dicembre 2006, domanda di iscrizione con le modalità stabilite dall'articolo 12, comma 1 e secondo gli schemi di cui agli allegati n. 27 e n. 27 A.
2. Le persone fisiche per le quali ricorrono tutte le condizioni previste dal comma 1 e che, nella domanda di iscrizione, dichiarano di non aver assolto all'obbligo di stipulazione della polizza di cui all'articolo 11, vengono iscritte nella sezione A o nella sezione B del registro come inoperative.

Art. 67

(Iscrizione nel registro per titoli equipollenti)

1. Le persone fisiche che, alla data del 31 dicembre 2006, hanno maturato i titoli previsti dalla legge 7 febbraio 1979, n. 48 e dalla legge 28 novembre 1984, n. 792, per l'iscrizione nell'Albo nazionale degli agenti di assicurazione o nell'Albo dei mediatori di assicurazione e riassicurazione, hanno diritto all'iscrizione, rispettivamente, nella sezione A e nella sezione B del registro, purchè:

- a) siano in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 8, ad eccezione di quello di cui al comma 1, lettera c);
- b) presentino, entro il 31 marzo 2007, apposita domanda di iscrizione con le modalità stabilite dall'articolo 12, comma 1 e secondo lo schema di cui agli allegati n. 28 e 29.

In pendenza del termine per l'iscrizione, i soggetti che hanno presentato domanda entro il termine previsto possono continuare ad esercitare l'attività precedentemente svolta.

3. Le persone fisiche per le quali ricorrono tutte le condizioni previste dal comma 1 e che, nella domanda di iscrizione, dichiarano di non aver assolto all'obbligo di stipulazione della polizza vengono iscritte nella sezione A o nella sezione B del registro come inoperative.

Art. 68

(Iscrizione nella sezione C del registro di soggetti esercenti l'attività di intermediazione assicurativa)

1. I soggetti che, alla data del 1° gennaio 2006, esercitavano attività di intermediazione corrispondente a quella per la quale è prevista l'iscrizione nella sezione C del registro, possono essere iscritti in tale sezione a condizione che:
 - a) siano in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 17, comma 1, lettere a) e b);
 - b) abbiano svolto in via continuativa attività di produttore diretto almeno nei dodici mesi antecedenti al 1° gennaio 2006;
 - c) venga presentata, entro il 31 ottobre 2006, una domanda di iscrizione con le modalità stabilite dall'articolo 18 e secondo lo schema di cui all'allegato n. 30.
2. Il possesso del requisito di cui al comma 1, lettera b), è attestato dalle imprese che intendono avvalersi dei produttori diretti attraverso una dichiarazione, resa nella domanda di iscrizione, dalla quale risulti la corresponsione di provvigioni o compensi per l'attività svolta, con assolvimento dei relativi obblighi fiscali.

Art. 69

(Iscrizione nella sezione D del registro di soggetti esercenti l'attività di intermediazione assicurativa)

1. Le banche, gli intermediari finanziari, le Sim e Poste Italiane spa – Divisione servizi di bancoposta che, alla data del 1° gennaio 2006, esercitavano attività di intermediazione assicurativa, possono essere iscritti nella sezione D del registro, a condizione che:
 - a) siano in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 19;
 - b) fossero in possesso di un incarico di intermediazione assicurativa alla data del 1° gennaio 2006;
 - c) presentino, entro il 31 ottobre 2006, una domanda di iscrizione con le modalità stabilite dall'articolo 20 e secondo lo schema di cui all'allegato n.31.
2. I soggetti di cui al comma 1 che intendono iscrivere alla sezione E del registro addetti all'attività di intermediazione operanti al di fuori dei propri locali che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 70, devono presentare apposita domanda secondo

quanto stabilito da quest'ultimo articolo. A tal fine, deve essere compilata la parte II dell'allegato n. 31.

Art. 70

(Iscrizione nella sezione E del registro di soggetti esercenti l'attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa)

1. I soggetti che, alla data del 1° gennaio 2006, esercitavano attività di intermediazione corrispondente a quella per la quale è prevista l'iscrizione nella sezione E del registro, possono essere iscritti in tale sezione a condizione che:
 - a) siano in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 21, comma 1, lettere a) e b) e dall'articolo 22, comma 1;
 - b) siano in possesso di un'adeguata esperienza professionale, consistente nell'aver svolto in via continuativa attività corrispondente a quella della sezione E almeno nei dodici mesi antecedenti al 1° gennaio 2006, per la quale siano state corrisposte provvigioni/compensi con assolvimento dei relativi obblighi fiscali. Nel caso di società, il requisito deve riferirsi, oltre che a quest'ultima, anche al responsabile dell'attività di intermediazione e a ciascuno degli addetti a tale attività;
 - c) venga presentata, entro il 31 ottobre 2006, dagli intermediari per conto dei quali operano una domanda di iscrizione secondo quanto previsto dagli articoli 63, 64, 65 e 69;
 - d) l'intermediario per il quale verrà svolta l'attività sia iscritto al registro.
2. Il possesso dei requisiti di cui al comma 1 è attestato dagli intermediari che intendono avvalersi dei suddetti soggetti attraverso una dichiarazione resa nella domanda di iscrizione.
3. I commi 1 e 2 non si applicano alle banche e alle Sim che, alla data del 1° gennaio 2006, esercitavano attività di intermediazione assicurativa corrispondente a quella per la quale è prevista l'iscrizione nella sezione E del registro. Alle stesse, ove intendano esercitare l'attività di intermediazione assicurativa, si applica l'articolo 69, comma 1.

Art. 71

(Termini per l'iscrizione)

1. L'ISVAP provvede al trasferimento o all'iscrizione al registro ai sensi degli articoli 63, 64, 65, 68, 69 e 70 entro il 31 dicembre 2006. In attesa del trasferimento o dell'iscrizione, i soggetti che hanno prodotto entro il 31 ottobre 2006 la documentazione prevista dai medesimi articoli possono continuare ad esercitare l'attività precedentemente svolta.
2. L'ISVAP comunica agli interessati l'eventuale rigetto della iscrizione o richiede integrazioni in caso di incompletezza della documentazione.

Art. 72

(Domande di iscrizione nell'Albo nazionale degli agenti di assicurazione e nell'Albo dei mediatori di assicurazione e riassicurazione)

1. Le domande di iscrizione all'Albo nazionale degli agenti di assicurazione ed all'Albo dei mediatori di assicurazione e riassicurazione pervenute all'ISVAP fino al giorno

precedente la data di entrata in vigore del presente Regolamento, sono considerate, rispettivamente, domande di iscrizione alla sezione A ed alla sezione B del registro. A tal fine, le domande già presentate devono essere integrate con le dichiarazioni sostitutive, riportate negli allegati numero 1, 2 o 4, attestanti il possesso dei requisiti stabiliti dalla Sezione II per l'iscrizione nella sezione di destinazione.

Art. 73

(Regole particolari per il trasferimento al registro)

1. I soggetti trasferiti o iscritti al registro ai sensi degli articoli 63, 64, 65, comma 1 e 66 possono esercitare l'attività, assicurativa e/o riassicurativa, corrispondente a quella per la quale erano autorizzati in qualità di iscritti nell'Albo nazionale degli agenti di assicurazione o nell'Albo dei mediatori di assicurazione e riassicurazione. I soggetti che erano autorizzati ad esercitare l'attività di intermediazione assicurativa per esercitare l'attività di intermediazione riassicurativa devono superare la prova di idoneità di cui all'articolo 9, esclusivamente con riferimento alle materie indicate dal comma 5 del medesimo articolo.

Parte VI **Disposizioni finali**

Art.74

(Modalità di invio delle informazioni all'ISVAP)

1. Con successive disposizioni l'ISVAP stabilisce le modalità di trasmissione delle informazioni, anche in formato elettronico.

Art. 75

(Risoluzione stragiudiziale delle controversie e reclami nei confronti degli intermediari)

1. Le persone fisiche e giuridiche, nonché le associazioni riconosciute per la rappresentanza degli interessi dei consumatori hanno facoltà di proporre, nei confronti degli intermediari, reclamo all'ISVAP per l'accertamento dell'inosservanza delle disposizioni previste dal decreto, dal presente Regolamento e da altre disposizioni generali o particolari impartite dall'ISVAP, secondo la procedura stabilita con il regolamento ISVAP previsto dall'articolo 7 del decreto.

Art. 76

(Abrogazioni)

1. Sono o restano abrogati:
 - a) il provvedimento ISVAP del 26 giugno 2001 n. 1895;
 - b) il provvedimento ISVAP del 26 giugno 2001 n. 1896;
 - c) la circolare ISVAP n. 241 del 29 marzo 1995;
 - d) la circolare ISVAP n. 375/D del 10 maggio 1999;
 - e) il paragrafo 5 della circolare ISVAP n. 393/D del 17 gennaio 2000, relativamente alle disposizioni incompatibili con le norme del presente Regolamento;

- f) la circolare ISVAP n. 487/D del 24 ottobre 2002;
- g) gli articoli 1, 2 e 5 della circolare ISVAP n. 533/D del 4 giugno 2004;
- h) gli articoli 27 e 28 della circolare ISVAP n. 551/D del 1° marzo 2005;

2. Per l'esercizio 2006 rimangono in vigore i limiti di copertura della polizza di assicurazione della responsabilità civile previsti dal provvedimento ISVAP del 24 novembre 2005, n. 2394.
3. Fino all'emanazione delle disposizioni di cui all'articolo 74, le circolari ISVAP n. 390 del 30 novembre 1999, n. 423/D del 5 dicembre 2000 e n. 477/D dell'11 marzo 2002 rimangono in vigore per gli iscritti nell'Albo nazionale agenti alla data di entrata in vigore del Regolamento. Per tutti gli altri iscritti si applicano le disposizioni di cui all'art. 36.
4. Non è applicabile ogni altra disposizione incompatibile con le norme del presente Regolamento.

Art. 77 (Pubblicazione)

1. Il presente Regolamento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nel Bollettino dell'ISVAP ed è disponibile sul sito internet dell'Autorità.

Art. 78 (Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2007, fatta eccezione per gli articoli*(che disciplinano gli adempimenti finalizzati alla prima iscrizione o al trasferimento nel registro)* che entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del Regolamento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.